

TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi* — Seguito della discussione del progetto di legge sulle Casse di risparmio — Obbiezioni del deputato Chiarle sull'articolo 1 — Approvazione dell'articolo 1 emendato dal deputato Benso Gaspare — Aggiunta del deputato Sella all'articolo 2 — Approvazione del 2 emendato, e dei 3, 4, 5 e 6 — Aggiunta del deputato Brignone all'articolo 7 — Osservazioni del ministro dei lavori pubblici, e del deputato Valerio Lorenzo, relatore — Approvazione dell'articolo 7 emendato — Obbiezioni del deputato Miglietti all'articolo 8, e spiegazioni del relatore Valerio Lorenzo, e del ministro dei lavori pubblici — Approvazione degli articoli 8 e 9 — Obbiezioni del deputato Bellono all'articolo 10 — Spiegazioni del relatore, del ministro dei lavori pubblici, e dei deputati Sineo e Brignone — Soppressione dell'articolo suddetto — Approvazione degli articoli 11 e 12, e quindi dell'intera legge — Discussione del bilancio passivo pel 1852 del Dicastero d'agricoltura e commercio — Osservazioni dei deputati Elena, relatore, e Michelini, e risposta del ministro delle finanze — Approvazione delle undici prime categorie — Ordine del giorno motivato del deputato Sulis sulla categoria 12, Beschi — Opposizioni e spiegazioni del ministro delle finanze — Appello nominale — Reiezione dell'ordine del giorno suddetto — Approvazione delle categorie fino alla 15 — Mozione del deputato Michelini sulla categoria 16, Pesì e misure — Mozione del deputato Mellana sulla categoria 19, Statistica — Spiegazioni — Approvazione delle categorie fino alla 25 — Questioni sulla categoria 16, Assegnamenti di aspettativa, dei deputati Elena, Despine, Iosti, Bellono e Michelini — Approvazione delle categorie 26, 27 e 28, e dell'intero bilancio.

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario, dà lettura del seguente sunto delle petizioni:

4051. San Giovanni Antonio di Mombello, sergente in ritiro, enumerati i lunghi servizi prestati sotto le bandiere francesi e sotto il sabaudo vessillo, e dimostrata l'insufficienza della sua pensione a poter vivere, chiede di essere riammesso al corpo dei veterani, o d'essere impiegato in qualità d'uscieri presso qualche uffizio.

4052. Garaldi Carlo, del luogo di Sant'Andrea, frazione del comune di Cassine, provincia di Alessandria, esponendo che gran parte dei proprietari di esso luogo hanno ricorso al Ministero onde ottenere che vi fosse stabilito un gabellotto di sale e tabacco, e che il Ministero non ha fino adesso soddisfatto al loro bisogno, supplicano la Camera a volere far sì che sia sollecitato il detto provvedimento.

4093. Demicheli Giambattista, Spigno Gastaldi e compagnia, non che la maggior parte delle case di commercio di Genova, reclamano contro la legge del 16 scorso luglio, e chiedono che, invece del sistema di tassa adottato nella medesima, si stabilisca una tassa fissa, graduata per classi, e la di cui classificazione sia affidata ad una Commissione scelta fra negozianti e industriali.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procederà all'appello nominale.

(Risultano assenti i seguenti deputati):

Asproni — Balbo — Barbavara — Barbier — Bartolomei

— Benso Giacomo — Berghini — Bersani — Biancheri — Blonay — Bollasco — Bolmida — Bollo — Botta — Brofferio — Bronzini — Brunier — Cagnardi — Cambieri — Carquet — Carta — Cavour — Chapperon — Chenal — Chò — Corsi — Cossato — D'Aviernoz — Daziani — Decandia — Decastro — Deforesta — Demartinel — Despine — Di San Martino — Fara-Forni — Farina Maurizio — Ferracciu — Fiorito — Fois — Galli — Galvagno — Gandolfi — Gastinelli — Gianoglio — Grixoni — Incisa — Iosti — Jaillet — Jacquemoud — Jaquier — Justin — La Marmora — Louaraz — Malan — Marongiu — Marco — Martinet — Martini — Menabrea — Mezzena — Mongellaz — Nieddu — Nota — Oliveri — Paluel — Parent — Pernigotti — Pescatore — Pezzani — Pissard — Riccardi — Roberti — Rosellini — Rusca — Sanguinetti — Sauli Damiano — Serra — Serpi — Spinola — Spano — Torelli — Tuveri.

La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE CASSE DI RISPARMIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della legge portante disposizioni sulle Casse di risparmio.

Nella seduta di ieri il deputato Benso Gaspare aveva proposto il seguente emendamento all'articolo primo:

« Le Casse di risparmio attualmente esistenti, e quelle che per l'avvenire verranno istituite coll'approvazione del Governo per decreto reale, godranno dei seguenti vantaggi. »

Ora poi avrebbe variato la seconda parte, proponendola in questi termini: « e quelle che per l'avvenire verranno istituite in conformità delle leggi, godranno dei seguenti vantaggi. »

Lo porrò ai voti.

CHIARLE. Domando la parola.

Esaminando il complesso di questa legge, apparisce chiaramente che vi sono tre parti affatto distinte: la prima riguarda le concessioni di alcuni privilegi alle Casse di risparmio, come sarebbe l'esenzione dal diritto di bollo e dall'imposta: la seconda si riferisce al modo ed alle condizioni, giusta le quali si potrà operare il trapasso dei fondi disponibili, dalle Casse di risparmio in quella dei depositi: la terza riflette le norme generali, secondo le quali si potranno per l'avvenire stabilire nuove Casse di risparmio.

Come vede la Camera, queste tre disposizioni sono affatto distinte l'una dall'altra, epperò io proporrei, allo scopo che la legge fosse anche più logicamente distribuita, che la prima parte contenesse l'esenzione della Cassa dai diritti di bollo e dall'imposta; che la seconda determinasse le condizioni, giusta le quali si potrebbe operare il trapasso dei fondi dalle Casse di risparmio a quella dei depositi; e che la terza finalmente comprendesse tutte quelle norme generali, che la Camera crederà dovere stabilire per le Casse di risparmio che si vorranno erigere per l'avvenire.

Premesse queste considerazioni, io proporrei la soppressione della seconda parte dell'articolo 1, essendo cosa evidente che questa seconda parte si riferisce ad un altro ordine d'idee, cioè alle norme generali che si debbono stabilire per l'erezione di nuove Casse di risparmio, e ritenendo la prima parte dello stesso articolo come fu votata, proporrei che si passasse all'articolo 2 che riguarda l'esenzione dal diritto di bollo e successivamente a quello che riflette l'esenzione dall'imposta.

Poiché si formolerebbero le condizioni colle quali il Governo consente il trapasso dei fondi disponibili dalle Casse di risparmio a quella dei depositi. Per ultimo poi si porterebbero tutte le disposizioni, le quali si riferiscono alle norme generali, per lo stabilimento delle nuove Casse di risparmio, e fra queste comprenderei anche la disposizione che si trova all'articolo 11, la quale determina che ogniqualevolta le Casse di risparmio siano create da una società di cittadini dovranno avere un fondo di dotazione.

Mi pare che a questo modo la legge sarà molto meglio, e più logicamente distribuita, nè si confonderà una disposizione con un'altra.

Propongo dunque la soppressione, o almeno la sospensione di questa seconda parte dell'articolo, rimandandola al tempo in cui si stabiliranno le norme generali per la erezione di nuove Casse di risparmio.

PRESIDENTE. Osserverò al deputato Chiarle che non converrebbe soltanto sospendere la seconda parte di questo articolo, ma anche distruggere una parte del primo articolo.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io intendeva appunto di dire quanto venne poc'anzi asserito dall'onorevole presidente.

È impossibile presentemente fare questa separazione, dopo il voto già dato dalla Camera.

D'altronde questi argomenti recati dal signor Chiarle tendono a rimettere in campo la discussione generale, ch'è stata assai lunga, ed a dare un'altra forma alla legge.

Mi pare che tutti questi argomenti e cambiamenti in ora proposti siano intempestivi, perchè doveano essere accennati nella discussione generale.

CHIARLE. Per dir vero non so scorgere che vi possa essere un grande inconveniente a mantenere la prima parte dell'articolo quale è formolata. Le parole: « Le Casse di risparmio già esistenti godranno dei seguenti vantaggi, » si riferirebbero all'esenzione dal diritto di bollo e da qualunque imposta.

Quando poi si passerà alla seconda parte della legge, si ripeterà nuovamente la formola.

PRESIDENTE. Perchè mettere in una legge due articoli, uno in principio e l'altro in fine?...

CHIARLE. (*Interrompendo*) L'esenzione deve essere generale a tutte le Casse di risparmio.

Ciò che concerne il vantaggio di versare i fondi disponibili nelle Casse di deposito è regolato da norme speciali e non può riferirsi che a quelle Casse di risparmio le quali si troveranno nella condizione prescritta dalla legge stessa.

È chiaro che, sebbene la prima parte dell'articolo sia generale, ciò nullameno è limitata dalle condizioni che vengono appresso proposte negli articoli 4 e seguenti.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

La proposta del deputato Chiarle non essendo appoggiata, io proseguo nella votazione dell'emendamento proposto.

GIANONE. Prima di passare a questa votazione vorrei fare presente alla Camera una conseguenza sfuggita forse al pensiero dell'onorevole deputato Benso che proponeva quell'emendamento.

Io domando: vogliamo noi semplicemente con questa legge assicurare alle Casse di risparmio quei vantaggi che nella medesima si accennano; oppure vogliamo noi conseguire queste due cose: 1° che nessuna Cassa di risparmio si possa istituire senza decreto reale; 2° che le Casse di risparmio godano di quei dati vantaggi? Se noi vogliamo semplicemente assicurare alle Casse di risparmio i vantaggi in detta legge accennati, noi possiamo adottare la proposta del deputato Benso, poichè in quella proposta è detto: « Le Casse di risparmio che saranno istituite con decreto reale, godranno, ecc. »

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Mi pare che l'attuale proposta: e quelle che in appresso verranno istituite in conformità della legge, sia abbastanza esplicita.

GIANONE. Allora io osservo che questo lascerà sempre il dubbio, per lo scioglimento del quale si è esaurita tutta la tornata di ieri. Infatti la conseguenza della succitata locuzione sarà questa: che le Casse di risparmio, che non venissero istituite in quel dato modo, non godranno di quei vantaggi; ma intanto ciò non toglierà che si possano istituire Casse di risparmio senza decreto reale, siccome pare che sia stato deciso implicitamente nella tornata di ieri. In sostanza questo emendamento non è altro che la riproduzione dell'emendamento Cavallini, nè io saprei perchè ieri si combatteva l'emendamento Cavallini, ed ora si voglia approvare quello dell'onorevole deputato Benso.

Io intendo di richiamare la questione a tutta la sua chiarezza: deve essere nostra cura che le leggi siano redatte in modo che non lascino luogo a dubbio per quanto si può; ora, abbiamo davanti a noi questi due principii: noi vogliamo senza pregiudicare la questione che verrà di proposito nella discussione della legge comunale, noi vogliamo fare sì che resti inteso e stabilito che nessuna Cassa di risparmio si possa creare senza autorizzazione per decreto reale; noi vogliamo similmente assicurare a queste Casse di risparmio quei dati vantaggi. Ora, io ripeto, per ottenere questo duplice scopo in modo netto e preciso, non vi ha altro mezzo che ritornare alla primitiva redazione ministeriale.

Questo mezzo fu già da me proposto ieri, e nuovamente lo riproduco. Consentirei però che nel primo articolo siano tolte le parole *e conservate*, perchè io credo che non convenga mettere in forse l'esistenza legale delle Casse che attualmente sono in attività: come pure consentirei a che vengano tolte le parole *dai municipi, istituti pii, corpi morali*, ecc. perchè, secondo l'osservazione dell'onorevole deputato Sineo, quest'enumerazione è precisamente superflua. Ad eccezione però di queste due variazioni, io proporrei il mantenimento del primitivo progetto del Ministero, adottando cioè i due primi articoli in questi termini: *Nessuna Cassa di risparmio potrà essere stabilita senza autorizzazione data per decreto reale; quindi nell'articolo secondo si direbbe: le Casse di risparmio attualmente esistenti, e quelle che verranno stabilite in seguito, godranno dei seguenti vantaggi.* Questa redazione mi pare talmente chiara e precisa da dover incontrare l'approvazione della Camera.

BENSO GASPARE. Ho chiesto la parola per fare una semplice osservazione intorno alla mia proposta.

Le Casse di risparmio sono enti morali, e siccome nessun ente morale può legalmente stabilirsi nello Stato, salvo che per decreto regio, egli è inutile il dire che nessuna Cassa di risparmio potrà venire fondata senza l'autorizzazione per decreto reale: ho quindi proposto questa frase: *le Casse attualmente esistenti, e quelle che verranno istituite in conformità della legge, nella fiducia che questa formola basti per determinare quale sia l'intenzione della Camera.*

PRESIDENTE. Nella discussione di ieri si è stabilito che questa legge aveva per iscopo di regolare i rapporti tra le Casse di risparmio e la Cassa dei depositi, e si volle lasciare intatta la quistione del modo con cui le Casse di risparmio dovessero essere costituite; tale è, a mio avviso, il concetto che emerge dalla discussione di ieri.

Ora, secondo la proposta del signor Gianone, si vorrebbe invece che questa legge riguardasse due cose, regolasse cioè i rapporti delle Casse di risparmio colle Casse dei depositi e stabilisse i vantaggi di cui godono le Casse di risparmio, e nello stesso tempo s'indicasse in un articolo una norma generale per l'istituzione delle Casse di risparmio medesime.

La Camera deve decidere se intenda limitarsi alla prima parte, cioè regolare questi rapporti tra le Casse di risparmio e le Casse di deposito; o s'ella brami di fare qualche cosa di più.

È mio debito però di osservare che dal tenore del progetto della Commissione, che venne accertato dal Ministero, emerge in modo chiaro, che si vuole soltanto con questa legge regolare questo rapporto tra le Casse di risparmio e la Cassa dei depositi.

Ciò avvertito, aggiungerò che avendo la Camera cominciata la votazione di questo articolo proposto dal deputato Benso (il quale si mantiene in questo sistema, che si riferisce, quanto alla creazione, alle leggi vigenti), essa ha un modo di esprimere la sua intenzione volando sopra questo articolo, mentre, ov'essa rigetti l'articolo, allora si potrà di nuovo presentare la proposta del deputato Gianone.

Se adunque non vi è opposizione, porrò ai voti questo emendamento del deputato Benso: « quelle che per l'avvenire verranno istituite in conformità della legge godranno dei seguenti vantaggi. »

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Osservo solo, che la proposta Benso reca la stessa redazione che aveva proposto ieri il deputato Cavallini.

PRESIDENTE. Se la Camera non vi assente, la rigetterà; ma se non erro, il signor ministro l'ha accettata.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. L'ho accettata ieri e l'accetto anche oggi, perchè nello stato attuale della legislazione io credo che sia necessario pella regolare istituzione delle Casse di risparmio un decreto reale. La Camera ricorderà che erano insorti dubbi tra quelli che riguardavano le Casse come enti morali *sui generis* e quelli che le riguardavano come un'emanazione delle attribuzioni municipali; ad ogni modo torno a ripetere la dichiarazione fatta ieri, e per lo stesso motivo accetto questa redazione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Sineo.

SINEO. Io aveva chiesta la parola per fare precisamente le osservazioni che furono esposte dal signor presidente, ed alle quali mi riferisco. Insisto poi pregando la Camera a non ritornare su ciò che parmi essere stato implicitamente deciso. La maggioranza della Commissione aveva creduto di dover sollevare una questione che le pareva importante. Le pareva decoroso, conveniente di proclamare sin d'ora il desiderio che avevamo di largheggiare nelle facoltà da concedersi ai municipi. Questa proposta ha diviso i pareri della Camera: essa si è divisa ieri in due campi quasi eguali; una debole maggioranza ha creduto che non fosse per anco da sancirsi quel principio, e noi c'inchiniamo al giudizio della maggioranza. Che poi, dopo una tale decisione si debba ancora da noi andare più in là, e progredire, o per dir meglio indietreggiare sino al punto cui mirava dapprincipio il Ministero, dichiarare cioè sin d'ora che i municipi avranno un vincolo, il quale dalla discussione che ha avuto luogo ieri si è veduto che non avevano nei tempi trascorsi, non è conveniente, e non è questa una questione da trattarsi adesso.

La Camera ritiene qual'è la condizione attuale, ritiene come ha dimostrato l'onorevole Mantelli, che i municipi non possono fare alcun regolamento per una Cassa di risparmio senza sottoporlo all'intendente generale. L'intendente generale è un ufficiale del Governo, ed è perciò obbligato di prendere tutte le istruzioni del Governo. Qualunque sia dunque il pensiero che domina nel Gabinetto riguardo alle Casse di risparmio, esso può comunicarle a' suoi intendenti generali, i quali dovranno naturalmente uniformarsi nell'autorizzazione che daranno alle proposte dei comuni.

L'onorevole Benso, modificando oggi il suo emendamento, ha tolta l'occasione di qualunque discussione, perchè tutti consentiamo naturalmente che si riconoscano soltanto quelle Casse di risparmio che sono conformi alla legge.

Una Cassa di risparmio che non le fosse conforme, non può esistere civilmente, ed è inutile che cerchiamo adesso quali siano le condizioni per cui una Cassa di risparmio sia conforme alle leggi; ciò lo vedremo, per ciò che concerne i comuni, quando si discuterà la legge organica delle amministrazioni municipali; vedremo allora se si dovrà mantenere l'articolo 122 dell'attuale legge citata dall'onorevole Mantelli, o se dovremo largheggiare maggiormente nelle facoltà da concedersi ai comuni. Ma tutto questo è ora affatto inopportuno.

Ora dunque io pregherei la Camera a troncare qualunque altra discussione, e votare l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Benso.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo intero:

« Le Casse di risparmio attualmente esistenti, e quelle che per l'avvenire saranno istituite in conformità della legge, godranno dei seguenti vantaggi. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. I libretti che le Casse di risparmio rimettono ai deponenti come titolo del loro credito, ed i registri analoghi di contabilità rimangono esenti dal bollo. »

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Quest'articolo essendo identico al quinto della legge proposta dal Ministero, non avrei al riguardo obiezione, solamente desidererei che la Commissione stessa e la Camera vedessero se non convenga aggiungervi le seguenti parole:

« I libretti che le Casse di risparmio rimettono ai deponenti come titolo del loro credito, ed il cui ammontare non sorpassa i limiti assegnati dall'articolo 9, ed i registri analoghi di contabilità, rimangono esenti dal bollo. »

VALERIO LORENZO, relatore. La Commissione non ha difficoltà di ammettere la redazione proposta dall'onorevole signor ministro, ma crede perfettamente inutile quest'aggiunta.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Dirò perchè credo che non sia inutile. Nell'articolo 9 della Commissione sono indicate le condizioni, mercè cui la Cassa dei prestiti riceverà i fondi delle Casse di risparmio, e fra le altre, che le somme depositate non dovranno oltrepassare certi limiti. Ma non mi pare che in alcun altro articolo della legge sia detto che non si possano accettare nella Cassa le somme maggiori; ne viene perciò, che quelle che saranno iscritte in questi libretti, se porteranno somme maggiori, non avranno diritto di entrare nella Cassa.

CHIARLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CHIARLE. L'aggiunta proposta dall'onorevole signor ministro dei lavori pubblici, o è inutile; o ingiusta.

MELLANA. Domando la parola.

CHIARLE. Se vi sono attualmente delle Casse di risparmio che ammettano un deposito maggiore di lire 1200, essendo al giorno d'oggi già esenti dal diritto di bollo, in conseguenza della disposizione proposta dall'onorevole signor ministro si troverebbero obbligate a sottoporre al bollo i loro libretti. È un fatto costante che finora non furono mai soggetti a verun diritto di bollo, nè i libretti, nè i registri di contabilità delle Casse di risparmio, create sino al giorno d'oggi.

Nella legge del 1833 si pareggiarono le Casse di risparmio alle altre istituzioni di beneficenza, e non furono sottoposte ad alcun diritto di bollo. Il dubbio insorse dopo la legge votata dal Parlamento nell'anno scorso, ma anche in quell'occasione si è data l'interpretazione la più benevola e non si sottoposero a verun diritto.

Ora, se si adottasse la proposta dell'onorevole signor ministro dei lavori pubblici, ne verrebbe la necessaria conseguenza che quelle Casse di risparmio, le quali al giorno d'oggi, secondo i loro statuti, potessero ricevere deposito oltre le lire 1200, dovrebbero necessariamente sottoporsi al diritto di bollo. Io credo che realmente non esistano Casse di risparmio che ricevano depositi maggiori di lire 1200, ed è per questo che io ho detto che è inutile questa proposta; ma se ve ne esistessero, allora sarebbe ingiusta, perchè per essa una parte delle Casse di risparmio godrebbe del diritto di esenzione, e quelle che hanno statuti approvati che permettono depositi oltre le lire 1200 dovrebbero sottoporsi al diritto di bollo.

Questa esenzione per qual ragione si concede? Si concede per favorire un'istituzione di beneficenza. Questa è la vera ragione dell'esenzione. Se adunque avete approvati statuti i quali ammettono depositi oltre le lire 1200, non vedo la ragione per cui al giorno d'oggi si vorrebbe venire a sottoporre queste Casse ad un diritto di bollo.

Io quindi per queste considerazioni mi oppongo alla proposta dell'onorevole ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha la parola.

MELLANA. La Commissione accetta l'emendamento del signor ministro. Non valgono però le ragioni svolte...

SINEO. La Commissione non lo accetta.

MELLANA. Io lo accetto, ed aggiungo che debbo tanto più accettarlo, in quanto che l'ufficio dal quale sono stato nominato commissario, aveva opinato in questo senso, e la ragione di questo suo parere è evidente: io qui distinguo che l'emendamento proposto dal signor ministro va riferito alla parte dell'articolo 2, cioè in quanto riflette i registri. Certamente non si può fare una diversità per ciò che riguarda i registri, ma per quanto riflette i deponenti io non credo che sia giusto che si debba accordare quest'esenzione quando i depositi potessero essere di somme ragguardevoli, perchè allora il beneficio non s'estenderebbe più alla classe povera, che è quella che fa i piccoli risparmi, ma risulterebbe in favore di coloro i quali avendo somme ragguardevoli a loro disposizione, le depongono presso la Cassa di risparmio, onde sottrarsi alla frode o ad altre eventualità, liberandosi dal pagare i diritti cui vanno soggetti tutti gli altri fondi.

Io penso che se la Commissione crede di fare un'eccezione in favore dei piccoli deponenti, non la fa certo per coloro i quali facessero depositi che oltrepassassero la somma di lire 1000, quindi si è per questa ragione che ho creduto di appoggiare la proposta del signor ministro già fatta dal mio ufficio, di escludere da questo privilegio del bollo i libretti dei depositi che oltrepassassero la somma di lire mille.

SINEO. Veramente la Commissione non dissente dall'onorevole Mellana nella sostanza della cosa, ma dissente soltanto in quanto alla forma. La Commissione si oppone all'emendamento del signor ministro, senza rigettare la sostanza della sua proposta, la quale troverà luogo, con una lievissima modificazione, nell'articolo 9, il quale è così concepito:

« Il beneficio concesso alle Casse di risparmio cogli articoli 3 e seguenti è subordinato alle condizioni, ecc. »

Dove invece di dire « cogli articoli 3 e seguenti, » si dovrà leggere « cogli articoli 2 e seguenti. »

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Non mi oppongo a questa redazione.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'articolo 2.

« I libretti che le Casse di risparmio rimettono ai deponenti come titolo del loro credito, ed i registri analoghi di contabilità, rimangono esenti dal bollo. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Il signor Sella propone un'aggiunta a questo articolo, così concepita:

« I registri però devono essere numerati e parafrati a ciascun foglio dal sindaco o da chi ne fa le veci. »

BOTTONE. Gratuitamente.

PRESIDENTE. Domando al signor Sella se vuole sviluppare la sua proposta.

SELLA. Io credo che sia inutile svilupparlo. Io approvo altamente l'idea che questi registri siano esonerati dal bollo, ma non ammetto del pari che non abbiano ad essere parafrati. Convegno col signor Bottone che devono esserlo gratuitamente, ma intanto è necessario numerarli e parafrarli, perchè altrimenti sarebbe troppo facile togliere dei fogli, e surrogarne degli altri. Io la credo una cosa di somma entità, e di interesse pubblico.

MANTELLI. Noi ora non facciamo una legge organica per le Casse di risparmio, non è il caso d'altro che di stabilire i rapporti fra le Casse di risparmio, e la Cassa di deposito: la

disposizione contenuta nella proposta del signor Sella potrà avere luogo negli statuti delle Casse di risparmio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Sella in questi termini:

« I registri però devono essere numerati e parafrasi gratuitamente a ciascun foglio dal sindaco o da chi ne fa le veci. »
(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'intiero articolo 2.

(La Camera approva.)

« Art. 3. I crediti scritti sui libretti delle Casse di risparmio saranno esenti da qualunque imposta. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. Ogni Cassa di risparmio potrà trasferire tutti o parte de' suoi fondi presso la Cassa dei depositi e dei prestiti costituita sotto guarentigia dello Stato, dalla quale saranno ricevuti alle condizioni stabilite dalla legge del 18 novembre 1850, salve le eccezioni infra tenorizzate. »

(La Camera approva.)

« Art. 5. Tali fondi saranno portati in conto corrente, con facoltà alle amministrazioni delle Casse di risparmio di aumentarli, o di ritirarne tutto o parte a misura del loro bisogno, senza mutazione di cartella. »

(La Camera approva.)

« Art. 6. I fondi da rimettersi dalle Casse di risparmio potranno essere consegnati alle tesorerie provinciali per conto di quella dei depositi e prestiti, e presentandone la domanda all'intendente.

« Eguale procedimento sarà tenuto per la restituzione. »

(La Camera approva.)

« Art. 7. La direzione del debito pubblico fisserà nel fine di cadun anno e farà conoscere per mezzo del giornale ufficiale l'interesse che si corrisponderà pei fondi che saranno consegnati nell'anno successivo dalle Casse di risparmio a quella dei depositi e prestiti. »

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Gli articoli scorsi erano identici ad alcuni altri del progetto di legge del Governo; questo articolo corrisponderebbe al decimo, ma con questa differenza, che nell'articolo 10 il Governo aveva inteso di stabilire l'interesse che sin d'ora sarebbe stato pagato dalla Cassa dei depositi alla Cassa dei prestiti.

Secondo la legge organica della Cassa dei depositi, l'interesse che essa percepisce dai prestiti che fa, è determinato dalla Commissione di vigilanza.

Questa Commissione determina dunque l'interesse dei capitali che la Cassa dà a prestito al comune o ad altri corpi morali: mi pare quindi che sia necessario stabilire una relazione tra gl'interessi che la Cassa di deposito ricava dai capitali che impresta, e quelli ch'essa pagherà alle Casse di risparmio.

Quando si trattava di ricevere i fondi che erano disponibili nella Cassa di risparmio della città di Torino è stata consultata la Commissione di vigilanza, la quale disse che nello stato attuale delle cose, potendosi percepire dai prestiti fatti il cinque per cento, la Cassa a sua volta era in grado di pagare un pro del 4 per 100.

Ecco perchè nell'articolo decimo si era definitivamente stabilito che per ora si pagherebbe il 4 per 100, salvo a modificare questo interesse e porlo in relazione con quelle variazioni che fossero portate successivamente a tenore della legge negl'interessi che percepisce la Cassa di prestito. In tal guisa, se la Cassa dei prestiti non avesse più ricevuto il 5 per 100, e si fosse trovata in misura di non chiedere che il 4 e mezzo, avrebbe fatta una corrispondente diminuzione nell'interesse da essa pagato alla Cassa di risparmio.

Mi pare adunque che debba esservi correlazione col tasso dei due interessi e non convenga dare alla direzione del debito pubblico la facoltà di stabilirlo d'anno in anno: sarebbe quindi più conveniente di determinare che, analogamente a quanto dispone la legge, la Commissione di vigilanza, nello stabilire l'interesse che riceve dai prestiti fatti dalla sua Cassa, debba anche fissare l'interesse che questa pagherà alle Casse di risparmio che verseranno in essa i loro denari.

VALERIO LORENZO, relatore. La Commissione non stabilendo verun limite degl'interessi, ha voluto lasciare al Ministero il mezzo di favorire l'istituzione delle Casse di risparmio.

Noi sappiamo che presentemente la Cassa dei depositi e dei prestiti percepisce o sta per percevere il 5 per cento.

Stabilendo nella legge che ci venne presentata il limite dell'interesse al 4 per cento ci parve che la differenza fosse troppo grave, e non abbiamo sperato che, in vista dei grandi benefici che fanno alle società, che fanno alla pubblica moralità le Casse di risparmio, il Ministero, e per dir meglio, gli amministratori della Cassa dei depositi e dei prestiti avrebbero cercato ogni mezzo possibile onde fornire alle Casse di risparmio il *maximum* dell'interesse che esse potrebbero fornire. Ora, se la Cassa dei depositi e prestiti percepisce di presente, o percepirà fra non molto l'interesse del 5 per 100, il vedere limitato nella legge l'interesse verso le Casse di risparmio al 4 per cento ci parve cosa troppo dura; abbiamo tolto il limite del 4 per cento appunto onde lasciare al Governo un margine onde favorire viemaggiormente le Casse di risparmio. Osservo inoltre, che dovunque queste Casse di risparmio hanno posta profonda radice, è stato ciò dovuto per la massima parte ai sacrifici che vennero fatti dai Governi onde alle medesime servire un interesse maggiore, cosicchè queste possono dare ai deponenti un interesse che gli alletti a fare dei risparmi, e quindi versarli in dette Casse.

Il signor ministro insiste nel volere stabilire l'interesse nell'articolo della legge; io avviso che sarebbe più conveniente lo stabilire che la Cassa dei depositi abbia a pagare alle Casse di risparmio un interesse che non possa mai essere minore del mezzo per cento di quello che essa Cassa dei depositi e dei prestiti percepisce dai suoi mutuatari. Dentro questo limite mi pare ragionevole che possa la sua proposta essere accettata.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io non insisto nel voler porre un limite, mentre anzi desidero che quando la Commissione di vigilanza istituita dal Governo, e composta di vari membri nominati dal Parlamento, stabilisca secondo l'articolo della legge organica della Cassa dei depositi e prestiti l'interesse che percepirà dai prestiti fissi in corrispondenza anche quello che pagherà alle Casse di risparmio.

Faccio poi osservare che quella limitazione del 4 per cento invece del 5 per cento è stata giustamente motivata dalla Commissione di vigilanza.

Sta bene che i capitali che essa impiega attualmente le fruttino il 5 per cento, ma questi capitali sono pochi in confronto di quelli che aveva già dati a mutuo al 4 per cento, e che ascendono alla somma di 4 milioni e 846,000 lire.

VALERIO LORENZO, relatore. È un conto a parte.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ma intanto bisogna pagarli.

Mi riassumo, e dico che sarebbe più utile determinare che siccome la Commissione di vigilanza è incaricata dalla legge di stabilire l'interesse che ella riceverà dai prestiti che fa, così debba contemporaneamente fissare anche l'interesse che pagherà ai deponenti delle Casse di risparmio.

PRESIDENTE. Dimodochè la sua proposta sarebbe di dire :

« La Commissione di vigilanza per le Casse dei prestiti e depositi, ecc. »

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. L'articolo 19 della legge che istituisce la Cassa dei prestiti dice : « Le quote degli interessi da corrisponderci alle somme anticipate sarà fissata per disposizione generale con decreto reale, a seconda delle esigenze dei tempi, sulla proposta della Commissione dei prestiti, sentita la Commissione di vigilanza. Essa non potrà eccedere la ragione legale. »

Crederei perciò che, correlativamente a questo articolo, debba essere stabilito che la quota degli interessi che la Cassa dei depositi pagherà alle Casse di risparmio sarà fissata colla stessa norma che l'articolo 19 prescrive.

PRESIDENTE. Favorisca di formulare la sua proposta per iscritto.

VALERIO LORENZO, relatore. L'onorevole signor ministro cercando di combattere la proposizione che io stava facendo, tendente a che venisse stabilito (ove pur si volesse fissare l'interesse, il quale verrebbe dalla Cassa dei depositi e dei prestiti servito alle Casse di risparmio) che questa limitazione dovesse essere fatta in questo senso, cioè che la Cassa dei depositi e dei prestiti non dovesse mai versare alle Casse di risparmio un interesse minore del mezzo per cento di quello che essa stessa percepisce, osservava che questo potrebbe stare per l'avvenire, ma non essere accettabile per ora, perchè la Cassa dei depositi e dei prestiti ha collocato quattro milioni all'interesse del 4 per cento. Risponderò al signor ministro che questa obbiezione non può per nulla reggere alla questione che ci occupa in questo momento. Se la Cassa dei depositi e dei prestiti ha collocato quattro milioni di fondi al 4 per cento, ciò non toglie che i fondi che essa sta per ricevere dalle Casse di risparmio non li collochi al 5 per cento, nè io veggo che il 5 per cento che perceverà coi denari delle Casse di risparmio debba andare a rimpiazzare l'uno per cento che la Cassa dei depositi percepisce in meno sopra 4 milioni di altra provenienza che essa ha collocato. La questione è perfettamente separata, nè certamente vorrà il signor ministro che la Cassa dei depositi e dei prestiti si reintegri dei minori interessi che essa percepisce nei fondi collocati nel passato a danno degli interessi che ella deve servire alle Casse di risparmio. Riassumendomi, io credo di entrare nelle vedute del Ministero e della Commissione determinando il *minimum* del mezzo per cento tra l'interesse che percepisce la Cassa dei depositi, e quello che essa si obbliga di servire alle Casse di risparmio.

BRIGNONE. Ecco la posizione in cui si trova la Cassa dei depositi e prestiti. Come diceva il signor ministro dei lavori pubblici, essa ha una somma di circa 4 milioni impiegati al 4 per cento; essa non si trova attualmente con molti fondi in Cassa, ma ha ancora impegni presi per fare imprestiti al medesimo tasso.

Quando la Cassa di depositi e prestiti concede ad un comune o ad una provincia una somma per un'opera pubblica, non paga immediatamente tutto l'importare di questa somma ma lo paga in varie rate, dimodochè si trova ancora nella circostanza di dover fare alcuni imprestiti, che sono la conseguenza di promesse fatte per l'addietro, al 4 per cento; non potrebbe per ora dare di più del 4 per cento neanche alle Casse di risparmio; ma egli è sperabile che d'ora in avanti, essendo molte le domande delle provincie e dei comuni per avere fondi dalla Cassa dei depositi, essa potrà esigere un interesse maggiore, potrà riscuotere anche il 5 per cento, e

potrà perciò dare alle Casse di risparmio un interesse, se non del 5, almeno del 4 e mezzo. È per questi motivi che la Commissione ha creduto meglio di lasciare in facoltà dell'amministrazione della Cassa dei depositi di stabilire in ogni anno l'interesse che potesse corrispondere alle Casse di risparmio il quale sarà certamente sempre il massimo possibile. Attualmente il signor ministro teme che, lasciando interamente libero all'amministrazione di detta Cassa dei depositi lo stabilire l'interesse, essa possa per avventura non dare alle Casse di risparmio tutto ciò che le fosse possibile. Per ovviare a quest'inconveniente io proporrei di lasciare l'articolo come fu redatto dalla Commissione, ma di farvi un'aggiunta.

L'articolo 7 dice :

« La direzione del debito pubblico fisserà nel fine di ciascun anno, e farà conoscere per mezzo del giornale ufficiale l'interesse che si corrisponderà nei fondi che saranno consegnati nell'anno successivo dalle Casse di risparmio a quella dei depositi e prestiti. »

L'aggiunta sarebbe la seguente :

« Quest'interesse non potrà essere minore nè del tasso massimo che la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà per altri depositi, nè di un mezzo per cento di quello che essa perceverà mediamente dai suoi prestiti. »

Mi pare che in questo modo rimane guarentito l'interesse delle Casse di risparmio, le quali riscuoteranno sempre il maggior interesse che la Cassa dei prestiti potrà corrispondere per gli altri depositi da chiunque siano fatti : e non mai minore del mezzo per cento di ciò che la Cassa dei depositi perceverà dai suoi prestiti.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. A conferma della prima osservazione che ha fatta l'onorevole preopinante, io esporrò la situazione attuale di questi prestiti incompiuti.

Sono in corso prestiti per la somma di lire 1,228,440, e di queste non ne sono state pagate finora che 339,300; dunque restano ancora a pagarsi lire 888,940.

Forse dall'epoca che io tengo questo stato, la Cassa che aveva lire 500 mila circa, avrà fatti altri prestiti; ma dei prestiti che erano in corso restavano a pagarsi lire 888 mila circa.

Ora per queste rate che si debbono ancora sborsare in forza d'un prestito già accordato ed in parte effettuato, la Cassa non riceve che il 4 per cento, ed inoltre essa è obbligata ancora a fare prestiti per 700 e più mila lire al 4 per cento, condizione già imposta prima.

PRESIDENTE. Il signor ministro mantiene egli la sua proposta?

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Accetto l'aggiunta del deputato Brignone.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'aggiunta del deputato Brignone all'articolo 7 :

« Quest'interesse non potrà essere minore nè del tasso massimo che la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà per altri depositi, nè di un mezzo per cento di ciò che essa perceverà mediamente dai suoi prestiti. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Porrò ai voti prima l'articolo e poi l'aggiunta.

Rileggo l'articolo. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

Rileggo l'aggiunta. (*Vedi sopra*)

VALERIO LORENZO, relatore. Siccome non è stato ancora votato l'insieme dell'articolo, se fossimo ancora in tempo bisognerebbe mutare una frase nella redazione dell'articolo

testè votato; cioè, la dove dice: « La direzione del debito pubblico fisserà nel fine di ciascun anno, e farà conoscere, ecc. » bisognerebbe togliere la parola *fisserà* e dire semplicemente: « La direzione del debito pubblico nel fine di ciascun anno farà conoscere, ecc. » perchè la fissazione dell'interesse è regolata nell'aggiunta che vien dopo.

PRESIDENTE. Mi pare che si possa anche senza sconcio mantenere quella redazione, perchè, mentre l'articolo dice in massima che si fisserà, l'aggiunta prescrive le norme con cui si farà questa fissazione.

VALERIO LORENZO, relatore. Io non faccio questioni nè di lingua, nè di grammatica; se la Camera l'intende in questo modo, io non mi oppongo, ma mi pare che sarebbe più regolare il togliere quella parola.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 7 colla variazione e l'aggiunta proposta, cioè, in questi termini:

« La direzione del debito pubblico nel fine di cadun anno farà conoscere per mezzo del giornale ufficiale l'interesse che si corrisponderà pei fondi che saranno consegnati nell'anno successivo dalle Casse di risparmio a quella dei depositi e prestiti. Quest'interesse non potrà essere minore nè del tasso massimo che la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà per altri depositi, nè di un mezzo per cento di ciò ch'essa perceverà mediamente dai suoi prestiti. »

(La Camera approva.)

« Art. 8. Il conto corrente delle Casse di risparmio presso quella dei depositi e prestiti, sarà regolato sulle basi:

1° Che ogni deposito o ricupero sia della somma intiera di lire 200, o di un multiplo di essa.

2° Che l'interesse sui depositi decorra dall'11° giorno, compreso quello del versamento.

3° Che l'interesse sulle restituzioni cessi dal giorno della domanda.

4° Che la domanda debba precedere la restituzione

di giorni 10 sino a lire	5,000
» 20 »	20,000
» 30 »	40,000
» 40 »	70,000
» 50 »	100,000
» 60 per ogni somma superiore.	

5° Che rimanga un intervallo di dieci giorni almeno tra due dimande della stessa Cassa.

6° Che il deposito totale in conto corrente non possa mai oltrepassare il debito liquido di caduna Cassa di risparmio verso i propri deponenti, nè perciò comprendere il fondo di dotazione od il fondo di riserva che le medesime possedessero. »

MIGLIETTI. Vorrei chiedere alla Commissione la ragione della condizione che si legge nel paragrafo quinto di questo articolo ottavo, ove stabilisce che debba sempre esservi un intervallo di dieci giorni almeno tra due domande della stessa Cassa.

Parmi cosa incontestabile che questa disposizione può recare danno gravissimo alle Casse di risparmio, inquantochè può darsi che dopo una prima domanda fatta alla Cassa di deposito, si presenti prima che siano scaduti questi giorni, il bisogno di farne una seconda. Se la medesima Cassa di risparmio non può fare questa seconda domanda, essa può trovarsi nella condizione di non potere rispondere a quelle richieste, che essa a sua volta riceve dai deponenti.

Non vedo poi, per altra parte, quale vantaggio questa disposizione arrechi alla Cassa dei depositi. Se questa fosse in rapporto con una sola Cassa di risparmio, comprenderei allora che per tutelare l'interesse della Cassa dei depositi, cioè per rendere più comodi gli sborsi, si stabilisse che quando

una domanda fu fatta, non se ne facesse una seconda prima che trascorra un dato termine; ma la Cassa dei depositi è in rapporto con molte Casse di risparmio, e può ella la Cassa dei depositi essere certa che la Cassa di risparmio che ha fatta una domanda, non ne farà un'altra fra 10 giorni, quando essa si trova esposta alle richieste di tutte le altre Casse di risparmio?

Ognun vede che poco giova alla Cassa dei depositi, questa misura, perchè essa si trova precisamente sempre esposta alle domande, vengano queste dalla medesima Cassa, o da Cassa diversa, essa si deve trovare sempre in circostanze da rispondere a queste domande, deve trovarsi sempre preparata. Se dunque questa disposizione può recare un grave danno alle Casse di risparmio, inquantochè può inabilitarle a rispondere alle domande dei deponenti, e non reca alcun vantaggio alla Cassa dei depositi, io non vedo perchè si sia voluto stabilire questa condizione.

Mi si dirà forse che la medesima si è posta perchè le Casse di risparmio con queste domande replicate non contravvenissero alle condizioni formolate nell'articolo precedente, quella cioè che deve sempre trascorrere un termine fisso, prima che sia pagata la somma domandata.

La Cassa di risparmio potrebbe farsi a chiedere oggi tre, quindi dopo due giorni altre tre mila lire, e nel periodo di tredici giorni farsi pagare, a cagion d'esempio, la somma di lire 6 mila, quandochè, stando alle condizioni contemplate nel paragrafo 4, la Cassa di deposito non dovrebbe essere obbligata a pagare le lire 6 mila, se non venti giorni dopo il ricevuto diffidamento. Ma io noto che quest'inconveniente è assai lieve, e che per altra parte non dobbiamo supporre che la Cassa di risparmio voglia, senza alcun bisogno, dividere questa sua domanda. Se la Cassa di risparmio si dispone a fare questa seconda domanda, è perchè si trova nella circostanza reale di averne bisogno.

Parmi dunque che non sia una ragione sufficiente il pericolo che la Cassa di risparmio voglia contravvenire alla disposizione contemplata nel paragrafo 4, per istabilire che non vi possa essere assolutamente questa domanda duplicata prima che siano scaduti 10 giorni.

Quindi propongo la soppressione di queste condizioni.

VALERIO LORENZO, relatore. La Commissione non rifiutò l'articolo proposto dal Ministero, e quello che ha combattuto il deputato Miglietti gli è perfettamente identico.

Alcuni tra gli inconvenienti dal preopinante accennati esistono realmente; ma occorrerebbero inconvenienti ancora maggiori a carico della Cassa dei depositi e dei prestiti, se quest'articolo non esistesse.

Quando la Cassa dei depositi e dei prestiti non fosse tutelata, essa non potrebbe venire in soccorso delle Casse di risparmio, accettando i fondi con quelle date condizioni.

Qui si tratta di combinare le cose in modo che la Cassa dei depositi e dei prestiti possa servire le Casse di risparmio, e che queste non aggravino soverchiamente la Cassa dei depositi e prestiti.

Egli è evidente che se ciascuna Cassa di risparmio potesse due volte in un giorno, od un giorno dopo l'altro inoltrare alla Cassa di deposito le sue domande, verrebbe in grandissima parte defraudato il beneficio di quella gradazione che viene stabilita col paragrafo IV dell'articolo 8.

L'onorevole deputato Miglietti diceva: ma questo non garantisce la Cassa di deposito, perchè essa è in relazione con molte Casse di risparmio, e quella domanda che non gli viene dalla Cassa che le ha già inoltrata la prima domanda le potrebbe essere rivolta da un'altra Cassa.

Risponderò prima di tutto che queste Casse di risparmio non sono molte, che pur troppo anzi sono tuttavvia assai rare nel nostro paese, vi si moltiplicheranno probabilmente, quando avremo altrimenti aiutato, che non facciamo colla presente legge, questa nobilissima istituzione; ma quando anche fossero molte, vi sarebbe una ragione di più per sanare questa disposizione in difesa della Cassa di deposito, la quale, essendo già esposta a ricevere da molte Casse una simultanea domanda, non deve inoltre correre il pericolo di vedere rinnovate le stesse molteplici domande il medesimo giorno, o nei seguenti.

Inoltre l'onorevole deputato Miglietti ha soggiunto: la Cassa di deposito sa che quando riceve danaro dalle Casse di risparmio, essa si assoggetta alla condizione delle pronte e moltiplicate restituzioni, e quindi deve prendere le sue precauzioni.

Io ritorco l'argomento, e dico che le Casse di risparmio, versando i loro fondi nella Cassa di deposito, sanno che si assoggettano alla condizione oppugnata dall'onorevole Miglietti, e che quindi debbono prendere le loro precauzioni.

Queste precauzioni, infatti, sono prese d'ordinario da tutte le Casse di risparmio; anch'esse hanno sottoposto alla medesima condizione i deponenti; cosicchè chi fa il risparmio, quando va a depositarlo nella Cassa, sa che quando la sua somma giunga ad un dato limite, non può perceverla se non dopo previa domanda di tanti giorni, e così via via. Una persona, a modo d'esempio, che tenga la somma di mille lire nella Cassa di risparmio, non potrà chiedere ripartitamente la restituzione di questa somma metà oggi, e metà domani; questa almeno è una condizione che io ho osservata in molte Casse di risparmio, e, se ben mi ricordo, specialmente in una delle Casse di risparmio le meglio amministrate in Italia, cioè la Cassa di risparmio di Lucca.

Certamente, se si potessero combinare le cose in modo che le restituzioni da farsi dalla Cassa di deposito alle Casse di risparmio non dovessero essere menomamente limitate, sarebbe molto più grande beneficio, ed io vi assentirei di molto buon animo; ma quando veggio che il Ministero, al quale spetta l'ufficio di tutelare la Cassa dei depositi, ci dice di non poter fare tal favore alle Casse di risparmio se non se a queste condizioni, allora affinché quel poco di bene che vi è nella legge si ottenga a favore delle Casse di risparmio, non respingo quell'articolo, per non respingere il tutto.

MIGLIETTI. La legge deve raggiungere due scopi: assicurare cioè che i deponenti otterranno il pagamento della somma che hanno depositato ogniqualvolta ne faranno richiesta, osservando, ben inteso, le norme stabilite dagli statuti della Cassa di risparmio. In secondo luogo, si deve formulare la legge in modo, che la Cassa di risparmio, mentre assume l'impegno di ritenere le somme che sono presso di essa deposte, e di pagarle a richiesta, possa intanto percevere il maggior utile da queste somme. Ora egli è incontestabile che la Cassa di risparmio non può stabilire nei suoi statuti una disposizione, per cui essa sia assicurata, che dopochè essa avrà versato la somma, per esempio di lire 5000, non le si potrà più fare una domanda, se non se dopo trascorso un dato termine. Questa domanda non le sarà fatta da quel deponente che ha richiesta la prima somma, ma le potrà essere fatta da un altro deponente. Conseguentemente la Cassa di risparmio non deve trovarsi nella condizione di non potere rispondere a questa domanda, e in una tale occasione essa non può a meno di trovarsi immancabilmente se, dopo fatta una prima domanda, non ne può soddisfare una seconda.

Perchè la Cassa di risparmio non si trovi nella condizione

di dovere negare lo sborso delle somme che gli si dimandano in restituzione, sarà costretta a ritenere sempre a sua disposizione una somma maggiore di quella che essa presumibilmente calcola di dovere pagare in quel dato periodo di tempo.

Per tal modo si guasta uno dei principii della legge, si guasta cioè l'idea di volere procurare alla Cassa di risparmio il mezzo più acconcio onde trarre partito delle somme che vengono presso lei depositate. La ragione che essa possa imporre ai deponenti la stessa legge che le è imposta rimpetto alla Cassa dei depositi, non sta. In secondo luogo poi io credo che la Cassa dei depositi deve essere considerata sotto un aspetto più largo, in rapporto più esteso che non è la Cassa di risparmio. Gli impegni che assume la Cassa dei depositi sono tali che essa non li può misurare; essa ha mezzi molto più larghi che non abbiano le Casse di risparmio, per tenere i suoi denari impiegati, e poi ritirarli anche più prontamente che non possano le Casse di risparmio; può impiegare queste somme in tanti modi, che non lo potrebbe la Cassa di risparmio, quindi quella deve essere più esposta di quello che lo sia la Cassa di risparmio alle molteplici domande di restituzione, per la qual cosa, siccome il motivo da me accennato milita, a mio giudizio, in favore delle Casse di risparmio, io persisto nella proposizione fatta, perchè questa condizione non sia mantenuta.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io osserverò che la supposizione fatta dall'onorevole preopinante, che la Cassa dei depositi abbia mezzi di impiegare i suoi capitali in guisa da ricuperarli prontamente, non è così fondata, come egli crederebbe, poichè lo scopo delle Casse dei depositi è essenzialmente di prestare danaro ai comuni onde possano supplire ai loro urgenti bisogni, e perciò, se si vuole adempiere a questo scopo, non deve fissare così pronte restituzioni, onde trovarsi sempre in grado di fare fronte alle infinite domande di fondi, che da ogni parte le vengono fatte.

Io veggio benissimo che, se si mette anche l'intervallo di dieci giorni nelle ricerche successive, non si evita affatto lo inconveniente che si accennò; ma si diminuisce di molto, perchè l'esservi un numero di Casse fa che le domande, come dice il signor Miglietti, potranno venire da una o più Casse, ma non da tutte contemporaneamente. Ciò in astratto è vero: infatti però può anche darsi che molte Casse di risparmio domandino nello stesso tempo il rimborso dei loro fondi, od a brevissimi intervalli le une dalle altre.

Al primo di questi inconvenienti non si può ovviare; si è per riparare al secondo che è stata posta questa condizione.

Aggiungerò poi che l'esservi molte Casse di risparmio che versino fondi nella Cassa dei depositi può essere un vantaggio per ciò che, se le domande fatte da alcune sono gravi possono essere tali per circostanze locali, od affatto speciali, ed a quelle facilmente si sopperisce; ma potrebbe darsi che le ragioni determinanti le domande ad epoche così vicine fossero tali da influire per uno stesso motivo sulla generalità delle domande. Nel primo caso la molteplicità delle Casse è vantaggiosa, perchè, se avviene una che fa delle domande, souvi molte altre che operano contemporanei versamenti; ma se invece il movente delle ricerche trae origine da condizioni generali, facilmente avverrebbe che la Cassa non si trovi in grado di soddisfare a tutte le esigenze ad un sol tratto; ove poi si ponga mente alla possibilità che una Cassa stessa faccia domande successive l'una all'altra, egli è evidente che la Cassa sarà ridotta a tristi condizioni.

Per questo io non potrei rinunciare a tale condizione, e mi pare che, come diceva il deputato Valerio, in dipendenza della medesima potranno le Casse di risparmio regolare le

loro condizioni coi deponenti, avvertendoli che non dovranno inoltrare le loro domande se non ad un intervallo discreto e ragionevole, qual è quello di 10 giorni.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha la parola.

MELLANA. La proposta dell'onorevole Miglietti, secondo me, pecca di ottimismo. Per ottenere quello che egli vorrebbe, e che sarebbe eccellente cosa, bisognerebbe sciogliere un problema che non fu ancora sciolto da nessuno, e che non lo sarà mai; bisognerebbe cioè trovare modo di avere delle Casse le quali tengano in serbo tutto il loro danaro e che abbiano il mezzo di fornire un interesse.

Ma alle ragioni date dall'onorevole mio collega ed al signor ministro aggiungerò che io ritengo questo articolo come un beneficio.

Gli onorevoli preopinanti hanno parlato dei tempi anormali, ed io credo che questo articolo si fa appunto per questi tempi. Infatti, venendo un tempo anormale, è assai maggior beneficio che nella legge stessa esista già un motivo per cui si debba andare a rilento a fare questi pagamenti, poichè allora i deponenti, sapendo che i pagamenti sono regolati dalla legge, non attribuiranno alle circostanze anormali il dover aspettare a ricevere le loro somme, epperò le Casse acquireranno maggior credito.

Si sa che difficilmente i tempi anormali sono tali da impedire che in venti o trenta giorni il credito si rialzi un momento e si possa provvedere. Ora, se si succedessero senza interruzione in due o tre giorni tutte le domande, allora sicuramente non rimarrebbe che un fallimento, nè il Governo stesso potrebbe in quei pochi giorni venirvi in soccorso; il che potrebbe fare quando vi fosse un intervallo di dieci, venti o trenta giorni per richiedere gl'interi pagamenti, come abbiamo veduto fare dal Governo provvisorio dopo le giornate di febbraio.

Io quindi credo che, massime nei tempi anormali, ai quali giova meglio provvedere che nei tempi normali, sia necessario di lasciare sussistere questa disposizione legislativa.

PRESIDENTE. Domando se la proposta soppressiva del deputato Miglietti è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Pongo ai voti l'articolo 8 di cui ho già dato lettura.

(La Camera approva.)

« Art. 9. Il beneficio concesso alle Casse di risparmio cogli articoli 3 e seguenti è subordinato alle condizioni:

« 1° Di limitare a lire 1200, nel termine di due anni dopo la promulgazione di questa legge, il massimo credito fruttante di ciascuna persona ammessa a fare depositi alla Cassa, contando per una sola persona il padre ed i figli, il marito e la moglie conviventi.

« 2° Di limitare a lire 1000 il totale delle somme che ciascun titolare sia per consegnare in un anno alla Cassa di risparmio.

« 3° Di corrispondere ai deponenti un interesse non minore del 3 per cento. »

SINEO. Il signor presidente avrà già posto mente che, in seguito alle intelligenze avute col signor ministro, si dovrebbe modificare la redazione del primo paragrafo di quest'articolo 9, sostituendo il numero 2 al 3, dicendo cioè: « Cogli articoli 2 e seguenti. »

PRESIDENTE. Il signor ministro non dissente da questa redazione?

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Accetto.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo 9 così redatto.

VALERIO LORENZO, relatore. Domando la parola per

dare semplicemente alla Camera una spiegazione circa il motivo per cui la Commissione, invece di porre il limite del 3 e $\frac{3}{4}$ per cento fissato dal progetto del Ministero, abbia messo il *minimum* del 3 per cento.

È bene che la Camera sappia che la Commissione colla sua proposta non ha cercato di fare altro che aiutare per quanto è possibile l'attuazione delle Casse di risparmio; là dove i depositi fossero piccoli, le spese sarebbero tuttavia di qualche entità, e difficilmente una Cassa di risparmio che facesse pochi affari potrebbe pagare un interesse maggiore del tre per cento; in conseguenza, ove fosse sancita la primitiva proposta del Ministero che stabilisce a 3 e $\frac{3}{4}$ il *minimum* dell'interesse, non potrebbe stabilirsi. Ora, egli è meglio che si stabilisca una Cassa di risparmio anche solo coll'interesse del tre, o tre e mezzo per cento, anzichè non si stabilisca affatto.

Una Cassa di risparmio, quantunque non serva ai deponenti che un interesse del 3 per cento, è pur sempre un gran beneficio per la povera gente. Diffatti l'aver un luogo certo ove deporre i piccoli risparmi anche di 10 soldi, di 20 soldi per volta, che altrimenti andrebbero il più delle volte sprecati, è pur sempre grande beneficio per i poveri braccianti. E il beneficio cresce d'importanza se si considera che questi piccoli risparmi vengono non solo capitalizzati, ma vi producono un interesse, e l'interesse dell'interesse.

Non è dunque per diminuire il frutto ai deponenti, ma bensì per facilitare la fondazione delle Casse di risparmio, che il tre per cento è stato adottato come *minimum* dalla Commissione, ed accettato dal Ministero.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Queste stesse ragioni ora addotte dal signor Valerio furono a me comunicate quando mi si fece l'onore di chiamarmi in seno della Commissione; ed io vi ho consentito perchè confido che quest'interesse non sarà ridotto al *minimum*, se non nel caso in cui i bisogni dell'amministrazione di una piccola Cassa lo richiederanno, ma che le Casse daranno sempre quel di più che la loro situazione permetterà senza pregiudicarsi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 9 colla modificazione proposta in questi termini:

« Il beneficio concesso alle Casse di risparmio cogli articoli 2 e seguenti è subordinato alle condizioni:

« 1° Di limitare a lire 1200, nel termine di due anni dopo la promulgazione di questa legge, il massimo credito fruttante di ciascuna persona ammessa a far depositi alla Cassa, contando per una sola persona il padre ed i figli, il marito e la moglie conviventi.

« 2° Di limitare a lire 1000 il totale delle somme che ciascun titolare sia per consegnare in un anno alla Cassa di risparmio.

« 3° Di corrispondere ai deponenti un interesse non minore del 3 per cento. »

MELLANA. Domando la parola per esporre alla Camera un dubbio che mi nasce in questo momento.

Mi pare che non sia chiaro il dire: « Il beneficio concesso cogli articoli 2 e seguenti. »

Vi sono dei benefici concessi non alle Casse, ma a coloro che depositano; se vi fosse un'imposta sul credito, non sarebbe mai la Cassa che sarebbe imposta, ma sibbene il deponente. Vi potrebbero poi essere delle Casse che mettessero il diritto del bollo nei loro regolamenti a carico del deponente; e per conseguenza sarebbe necessaria una spiegazione più chiara, onde esprimere veramente l'intenzione della Camera.

PRESIDENTE. Si potrebbe aggiungere dopo le parole:

« il beneficio concesso alle Casse di risparmio, » ed ai depo-
nenti.

È questa la sua idea?

MELLANA. È questa appunto.

PRESIDENTE. La Commissione approva quest'aggiunta?

VALERIO LORENZO, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo così emendato.
(Vedi sopra)

(La Camera approva.)

« Art. 10. In ogni anno la direzione del debito pubblico distenderà uno specchio delle relazioni delle Casse di risparmio con quella dei depositi e prestiti. Questo specchio sarà presentato alla Commissione di sorveglianza, e da questa al Parlamento, e fatto di pubblica ragione. »

Non crede la Commissione che si debba indicare di che Commissione di sorveglianza intendasi parlare?

VALERIO LORENZO, relatore. Bisognerebbe dire: quella della Cassa dei depositi; se lo si crede utile la Commissione annuisce.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 10 con questa nuova redazione, aggiungendo cioè dopo la parola *sorveglianza* queste altre: *della Cassa dei depositi e prestiti.*

(La Camera approva.)

« Art. 11. Le Casse di risparmio create da associazioni di cittadini, dovranno avere un fondo di dotazione. »

BELLONO. Lodo altamente lo scopo a cui tende il progetto nell'articolo 11, quello cioè di accertarsi che le Casse di risparmio create da privati cittadini debbano presentare alla fede pubblica una guarentigia reale, ossia un fondo di dotazione, ma mi pare che questo lodevole scopo non sia bastantemente raggiunto dall'articolo stessonei termini in cui è concepito, se almeno non s'indica direttamente o indirettamente quale ha da essere cotesto fondo.

Comprendo che non si potrebbe *a priori* stabilire per i singoli casi quale debba essere il montare di cotesto fondo, ma almeno sarebbe conveniente determinare qualche norma generale, applicabile nelle varie occorrenze, giusta l'importanza presunta o reale delle Casse esigende; ma se noi ci limitiamo a sancire un nudo principio con una formola così vaga ed indeterminata, potrà avvenire che nell'applicazione di quest'articolo, venga ogni cautela a svanire, poichè un fondo qualunque, per minimo che sia, sarebbe sempre un fondo di dotazione.

VALERIO LORENZO, relatore. Ripeto quello che ho dichiarato più volte, che, cioè, non facciamo ora una legge di organizzazione delle Casse di risparmio, e che quindi è inutile entrare in questioni, che occuperebbero senza verun profitto gran parte del tempo della Camera.

Nel primo articolo fu statuito che le Casse di risparmio non potranno essere istituite che in conformità della legge. Coloro adunque che dovranno accordare il permesso per lo stabilimento di tali Casse, vedranno se il fondo di garanzia sarà o no sufficiente.

Io conosco delle Casse di risparmio che hanno 50 mila lire di garanzia, e ne conosco di quelle che non ne hanno che 5 mila, mentre tanto l'una che l'altra sono perfettamente guarentite. Questo debbe dipendere in gran parte dal genere di domanda che viene fatta, e dalla qualità del postulante. Se si tratta di un Monte di pietà, d'un'opera pia largamente dotata, un piccolo fondo di dotazione basterà certamente. Se invece si tratta di una società di cittadini, il cui nome non suoni moralità, non suoni amor di popolo, nè sicurezza personale, il fondo di dotazione dovrà essere maggiore.

BELLONO. Ammetto la somma convenienza di ritenere il

principio accennato dal deputato Valerio; ma dico pure che converrà sempre indicare nella legge che questo fondo di dotazione abbia ad essere congruo, e che la congruità debba essere determinata dal Governo; se non s'indica quale autorità debba intervenire nel determinare l'entità del fondo di dotazione, una società di cittadini potrà presentarsi, e dire: io apro una Cassa di risparmio e vi costituisco il tal fondo di dotazione; per quanto ella sia tenue, il fondatore della Cassa, nei termini della legge, dirà che è congruo, e che d'altronde non è in potere del Governo di accettarne la congruità e l'idoneità. Dunque l'articolo qual è concepito non raggiunge il suo scopo.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Mi pare veramente che ciò sarebbe inutile, perchè è troppo evidente che quando si dice che le Casse di risparmio create da associazioni di cittadini debbono avere un fondo di dotazione, questa condizione sarà esaminata nell'atto dell'istituzione delle Casse stesse.

Egli è fuor di dubbio che queste istituzioni fatte dai privati debbono essere approvate dal Governo, nè è facoltativo ai privati, quantunque la legge non determini il quantitativo di dotazione, il determinarla, giacchè sarebbe questo un voler eludere la legge.

Un privato, a cagion d'esempio dice: io intendo fondare una Cassa di risparmio e gli darò per dotazione 10 lire. Ma sarebbe evidentemente elusa la legge quando si lasciasse in suo arbitrio il determinare questa cosa.

Credo adunque che sia abbastanza chiaramente stabilito che questa dotazione dovrà essere determinata al tempo dell'istituzione della Cassa. Ad ogni modo, non troverei nessun inconveniente che si aggiungessero queste parole: « Le Casse di risparmio create da associazioni di cittadini dovranno avere un fondo di dotazione determinato nell'atto dell'istituzione della Cassa. »

CHIARLE. Si sopprima l'articolo.

SINEO. La Commissione sperava, coll'accettare la seconda parte dell'emendamento proposto dal deputato Benso, che si sarebbe troncato il filo a tante questioni.

Dal momento in cui si dice che la Cassa di deposito sarà soltanto in rapporto con quelle Casse che sono stabilite in conformità della legge, si è concesso al Ministero tutto ciò ch'esso poteva desiderare. Se si dovessero enumerare tutte le condizioni da imporsi ai privati che vorranno istituire Casse di risparmio, sarebbe d'uopo stabilirne ben altre oltre a quella che propone l'onorevole signor Bellono. Per esempio, se si presentassero quattro falliti, oppure quattro uomini che fossero noti in commercio per frodi a chiedere l'autorizzazione di stabilire una Cassa di risparmio, si dovrebbe forse annuire alla richiesta di questa gente? Mai no! Non saranno ricevute le istanze di coloro sul cui conto si avesse qualche presunzione di mala fede, sebbene una tale disposizione non esista in questa legge. Lasciamo adunque alle leggi vigenti ed a quelle che si potranno fare la cura di determinare tutte queste condizioni. Approviamo una volta questa legge speciale, la quale è una legge di circostanza, unicamente destinata ad aprire una nuova sorgente di entrate per la Cassa di deposito.

CHIARLE. Io aveva proposto la soppressione dell'articolo.

VALERIO LORENZO, relatore. Io propongo la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta di soppressione.

(È appoggiata.)

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Dappoichè

quest'articolo è stato introdotto nella legge, io non crederei conveniente il sopprimerlo. Non vedo che possa produrre inconvenienti. È bensì evidente che una tale misura non sarà determinata che quando s'istituirà la Cassa; ma ora che è stata proposta sembrami pericoloso l'ommetterla.

MELLANA. Gli era per far più presto.

VALERIO LORENZO, relatore. La ragione per cui ho chiesto la soppressione di quest'articolo parmi evidente.

Il progetto di legge di cui attualmente si tratta non è un progetto di legge organico delle Casse di risparmio; se tale fosse, non richiederebbe solo la disposizione di cui è cenno in questo articolo, ma ce ne vorrebbero almeno trenta o quaranta consimili, di modo che è perfettamente inutile il mantenerlo.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io confesso che se non fosse stato proposto non lo avrei domandato, ma, proposto una volta, mi pare che non sia conveniente sopprimerlo.

BRIGNONE. Io convengo che sia meglio prescindere da quest'articolo, non già perchè creda che le Casse di risparmio da istituirsi dai cittadini non debbano avere un fondo di dotazione; credo anzi che tutte le Casse di risparmio che vengono stabilite debbano avere una dotazione, ma, come disse benissimo il signor deputato Valerio, qui non si tratta di dettare le norme che dovranno regolare l'istituzione delle Casse di risparmio: a tal fine dovremmo fare una legge ben più estesa, e non solamente parlare di quelle che saranno istituite dai cittadini; quindi non potrebbe essere che imperfetto lo scopo di questo articolo isolato: perciò io credo che sia meglio il prescindere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione di quest'articolo 11.

(La Camera approva la soppressione.)

Viene l'articolo 12, che diventa l'undecimo.

« Gli amministratori delle Casse di risparmio contemplate nell'articolo 1 dovranno nel primo mese d'ogni anno presentare al ministro dell'interno lo specchio delle loro operazioni dell'anno precedente. »

Se niuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 13, ossia 12. Il ministro dell'interno e quello dei lavori pubblici daranno nelle rispettive attribuzioni le istruzioni necessarie all'osservanza di questa legge. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

L'intera legge rimane concepita nei seguenti termini: (Vedi vol. *Documenti*, pag. 924.)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

VALERIO LORENZO. Propongo che il signor presidente, nella votazione della legge, applichi la stessa misura di cui si è valso nel fare l'appello nominale in principio della seduta.

PRESIDENTE. Osserverò al signor deputato Valerio, che sarebbe inutile questo procedimento, perchè l'appello che si fa per le votazioni, non serve come l'appello nominale per vedere chi manca. Quindi siccome potrebbe produrre un qualche sconcerto, è meglio tenere l'ordine alfabetico.

VALERIO LORENZO. Io non insisto, ma faccio osservare che il più delle volte si vota in fin di seduta, ed allora è un beneficio che si toglie ad alcuni deputati. (*Ilarita*) *Time is money.*

(Si passa allo squittinio segreto.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	99
Maggioranza	50
Voti favorevoli	90
Voti contrari	9

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL BILANCIO PASSIVO DEL MINISTERO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO PEL 1852.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la relazione della petizione relativa alla pinacoteca, ma non essendovi presente il signor ministro dell'interno, si passerà alla discussione del bilancio passivo del Ministero d'agricoltura e commercio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1028.)

È aperta la discussione generale su questo bilancio.

RIENA, relatore. Domando la parola.

Per prevenire qualche osservazione, farò due avvertenze.

Ricordano i signori deputati come il 12 maggio scorso la Camera votava il seguente ordine del giorno:

« La Camera, invitando il Ministero a presentare nel corso della presente Sessione il bilancio del 1852 per semplici categorie, in quanto riflette le spese non variate del bilancio 1851, e per categorie ed articoli, per quanto concerne le spese variate, passa all'ordine del giorno. »

Il Ministero si è uniformato a quest'ordine del giorno, e ne fu svolto il modo nella relazione sul bilancio degli esteri, la quale fu discussa per la prima dalla Commissione.

E siccome quella, secondo l'ordine di presentazione, avrebbe dovuto essere la prima a venire in discussione in questa Camera, ed è per questo che nella relazione di questo bilancio, che fu il secondo esaminato dalla Commissione, si trovò inutile ripetere quelle avvertenze.

Ora poi che è invertito l'ordine di discussione, prego i signori deputati a riferirsi a quanto venne detto alle pagine 1 e 2 della relazione del bilancio degli affari esteri.

L'altra avvertenza si riferisce a che non fu formulato alcun articolo di progetto di legge, per l'approvazione di questo bilancio, come si usò negli anni passati, ma sibbene fu presentata puramente e semplicemente la lista delle categorie, e questo fu perchè la Commissione credette che la Camera avrebbe forse preferito votare tutti i bilanci con una legge sola, perchè questo metodo parrebbe presentare più convenienza, e però essere preferibile.

PRESIDENTE. Sarà forse importante che la Camera porti la sua attenzione sopra questa questione, se cioè intenda votare con leggi separate ciascun bilancio, ovvero votarli tutti con una legge sola. Nel primo caso si voteranno le categorie e la cifra finale di ciascun bilancio, e non sarà che quando saranno passati tutti i bilanci passivi che si passerà alla votazione generale.

Se nessuno si oppone, seguiremo questo sistema.

MICHELINI. Domando la parola per prevenire i signori ministri, che allorquando verrà in discussione il bilancio del 1853, io proporrò la soppressione dell'intero dicastero di agricoltura e commercio, proponendo che tutto quanto riguarda l'istruzione, venga affidato al Ministero dell'istruzione pubblica, e ciò che riguarda le altre attribuzioni, venga affidato al Ministero dell'interno.

Mi parve opportuno fare sin d'ora quest'avvertenza, affinchè i signori ministri la prendano in considerazione nel-

l'organizzazione che essi stanno preparando, e che ci hanno annunziato, dell'amministrazione centrale.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Il Ministero si è già occupato di questo argomento, ed ha fissato su di esso i suoi divisamenti; posso pertanto dire al signor Michellini che egli non avrà eccitamenti a fare, ma bensì a discutere la proposta che farà il Ministero, la quale sebbene forse non sia identica alla sua, tende ciò nullameno allo stesso fine.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intende passare alla discussione delle categorie.

(La Camera passa alla discussione delle categorie.)

Sono poste ai voti ed approvate senza discussione, le categorie seguenti, fino all'11 inclusa.

Categoria 1, *Personale*, proposta dal Ministero, e mantenuta dalla Commissione in lire 54,200.

Categoria 2, *Spese d'ufficio*, proposta dal Ministero, e mantenuta dalla Commissione in lire 9006.

Categoria 3, *Biblioteca*, proposta dal Ministero, e mantenuta dalla Commissione in lire 500.

Categoria 4, *Personale della Camera d'agricoltura e commercio*, proposta dal Ministero, e mantenuta dalla Commissione in lire 1500.

Categoria 5, *Spese d'ufficio per le dette Camere*, proposta dal Ministero, e mantenuta dalla Commissione in lire 1500.

Categoria 6, *Agricoltura*, proposta dal Ministero, e mantenuta dalla Commissione in lire 19,000.

Categoria 7, *Personale delle scuole di veterinari*, proposta dal Ministero e mantenuta dalla Commissione in lire 18,500.

Categoria 8, *Spese d'ufficio ed altre pella scuola veterinaria*, proposta dal Ministero, e mantenuta dalla Commissione in lire 5800.

Categoria 9, *Commercio e industria*, proposta dal Ministero, e mantenuta dalla Commissione in lire 54,000.

Categoria 10, *Personale delle scuole tecniche*, proposta dal Ministero, e mantenuta dalla Commissione in lire 52,440.

Categoria 11, *Spese diverse per le scuole tecniche*, portata dal Governo in lire 19,550, e ridotta dalla Commissione a lire 15,850.

Categoria 12, *Boschi (Spese diverse)*, portata dal Ministero, in lire 7300, e ridotta dalla Commissione a lire 6500.

SULLIS. Io prendo occasione da questa categoria onde interrogare il signor ministro qual guida abbia egli avuto nel compilare il regolamento sui boschi della Sardegna, emanato il giorno 4 ora scorso novembre.

Molte cose vi sono in questo regolamento, che da me non potrebbero certo approvarsi, ma credo che dalla lettura dell'articolo 65 la Camera tutta riconoscerà quanto sia iniqua la disposizione ivi contenuta.

Nell'articolo 65 è scritto:

« Nel caso d'incendio dei boschi, quando non si giunga a conoscere il colpevole, e abbiassi motivo di credere che il reato sia stato commesso da coloro che hanno il diritto degli *adempri*, onde procacciare un pascolo più abbondante ai loro bestiami, o per altra ragione, l'intendente della provincia, sull'istanza dell'ispettore dei boschi del circondario e dei proprietari od usufruttuari, potrà proibire pel corso d'un anno l'esercizio d'ogni diritto d'uso nei luoghi incendiati. Durante quest'epoca potrà il terreno incendiato essere dato a fitto per farne godere la rendita al demanio ai comuni od a quell'altro dei corpi amministrati, cui appartiene il bosco incendiato. »

In tal guisa, come ognuno vede, perchè in un comune vi sarà un Erostrato dei boschi del circondario, il comune viene

colpito dalla pena che debb'essere riserbata al delinquente. Per dir vero, il Ministero dirà che simile disposizione è la medesima che leggevasi nelle lettere patenti e nel regolamento annesso del 1844. Ma il Ministero, nel 4 novembre del corrente anno, come ha considerate le lettere patenti del 1844? Le ha considerate come legge o come regolamento?

Se le ha considerate come legge, e quando volesse addurre questa ragione per dire che col recente regolamento non potevasi variare una legge, perchè, domando io, si è variato di siffatta legge il 1° articolo, come pure gli articoli 23, 24, 37, 41, 42 e 48? Il Ministero non era autorizzato a variarla con un regolamento, ma era necessario di venire a presentare una legge apposita al Parlamento.

Se però il Ministero stesso, come ha dimostrato il fatto delle introdotte variazioni, ha riconosciuto che il regolamento del 1844 non era un atto legislativo, come è che ora ha rifatto questo regolamento, ed ha ancora tenuto questo articolo 65, di cui ho data lettura, il quale basta per caratterizzare il nostro paese come affatto incivile, giacchè simili pene vengono sancite? Ma v'ha di più, l'articolo 54 di questo regolamento parlando dei boschi e dei comuni dice:

« I capitoli di appalto a riguardo delle vendite dei tagli ed affitti dei boschi dei pubblici stabilimenti, menzionati nell'articolo precedente, saranno trasmessi all'intendente della provincia dai particolari amministratori che propongono le vendite, o gli affitti e saranno comunicati all'ispettore, il quale spiegherà il suo parere e compilerà, all'uopo, quegli articoli di supplimento che giudicherà necessari, accennando in essi il prezzo di stima, tanto per le vendite come per gli affitti. »

« L'approvazione dei progetti e dei contratti suddetti spetterà, come per gli altri, all'intendente generale della divisione. »

Dimodochè il signor ispettore dei boschi con questo suo articolo supplementare potrà variare le somme delle perizie e togliere anche l'estimo praticatosi.

Nella legge sui comuni all'articolo 264 è detto:

« I contratti per vendite, locazione di beni e rendite, e per l'esecuzione d'opere di ogni qualità, avranno luogo all'asta pubblica, eccetto i casi d'assoluta urgenza, o quelli relativi ad opere, la cui spesa non oltrepassi le lire 300 quanto alle provincie, ed ai comuni di prima e di seconda classe, e le lire 100 per quanto ai comuni di terza classe, nei quali casi si potrà prendere a licitazioni private o far eseguire le opere ad economia. »

« Il ministro dell'interno potrà però anche in altri casi permettere, sull'istanza del Consiglio, che i contratti seguano a trattative private. »

Quindi la Camera ben vede come l'aver trascritto in questo regolamento l'articolo 54 come io lessi, avere trascritto, dico, delle lettere patenti dell'anno 1844, nel qual tempo non esistevano leggi comunali organiche, sia stata una cosa per lo meno assai sconvenevole. Quindi per non trattenere di vantaggio la Camera nel suo affrettato corso dell'esame del bilancio, io mi contenterò di fare queste due osservazioni, dalle quali risulta però evidente la poca cura e la molta leggerezza con cui per parte del Ministero si opera in un bisogno di tanta importanza: ma perchè il danno lamentato possa avere una pronta riparazione, credo mio obbligo di proporre alla Camera un ordine del giorno concepito in questi termini:

« La Camera, invitando il Ministero a provvedere prontamente affinchè l'amministrazione dei boschi sia regolata a giustizia e ragione, prosegue nella discussione del bilancio. »

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Onde la Camera possa portare il giudizio suo sull'attuale questione, e conoscere se le accuse mosse dall'onorevole deputato Sulis contro il Ministero abbiano fondamento, mi è d'uopo spiegare i motivi che m'indussero a sottoporre alla sovrana sanzione il nuovo regolamento dei boschi della Sardegna.

La Camera deve sapere che i boschi della Sardegna appartengono per la massima parte, forse per i tre quarti, al demanio, per un'altra piccola parte ai comuni, e per una porzione minima ai particolari.

Il sistema d'amministrazione del continente essendo stato esteso alla Sardegna, ne derivava perciò che si trovavano in presenza e l'amministrazione demaniale, la quale aveva la gestione dei beni del demanio, e l'ispezione dei boschi e selve, la quale doveva esercitare una sorveglianza molto attiva a tenore dei vigenti regolamenti, e che dipendeva dal dicastero d'agricoltura e commercio. Quindi, ripeto, si trovavano due amministrazioni in presenza, le quali soventi volte si contrariavano, e invece di accelerare il servizio l'incagliavano, e lo rendevano molto più difficile.

Prima ancora ch'io fossi incaricato di reggere il dicastero delle finanze mi era accorto degli'inconvenienti di questa duplice amministrazione.

Credetti quindi essere nell'interesse del demanio, ed anche dell'amministrazione generale di fare scomparire quest'inconveniente concentrando in un corpo solo quell'amministrazione medesima.

Siccome la parte delle selve della Sardegna di proprietà demaniale è di molto preponderante, mi parve perciò più logico il concentrare nell'amministrazione demaniale le due amministrazioni, incaricare cioè gli agenti del demanio non solo dell'amministrazione delle foreste demaniali, ma sì pure quella ispezione che gli agenti del Governo, tanto in Sardegna, quanto sul continente debbono esercitare su tutte le proprietà boschive.

Da questo risulta altresì una maggiore facilità nell'esercizio, poichè nell'antico sistema vi era un solo ispettore generale il quale risiedeva a Sassari, e tutti gli atti che riflettevano l'amministrazione dei boschi, in qualunque parte della Sardegna questi boschi fossero situati, dovevano essere trasmessi a lui prima di essere mandati ad effetto, così poi regolari tagli, come per la vendita dei boschi comunali.

Ognuno vede quanto questo incagliasse l'amministrazione delle foreste, poichè la Sardegna è assai vasta, ed a ragione delle difficoltà di comunicazione, riesce talvolta più lungo e più malagevole il dover trattare un affare a Sassari, quando si abita il mezzogiorno dell'isola, di quello che forse riesca per farlo trattare in Torino quando si abiti oltre gli Apenini. Mi parve quindi esservi fondato motivo per operare questa riforma, la quale è un principio di quella di cui accennava l'onorevole deputato Michelini, poichè comincia a sottrarre al dicastero di agricoltura e commercio una parte delle sue attribuzioni.

Volendo introdurre questa riforma, era necessario modificare il regolamento approvato con regio brevetto 1784, il quale aveva stabilito quest'amministrazione di sorveglianza nell'isola. Che ha fatto il Ministero? Ha esaminato quel regolamento, ha mantenuto tutti quegli articoli che contenevano vere disposizioni legislative, disposizioni le quali non possono avere forza se non in virtù di un voto del Parlamento, e che non possono essere modificate che dal voto del Parlamento stesso; ed ha trasportato in questo nuovo regolamento

quasi letteralmente l'anzidetta disposizione; se la memoria non mi falla, quella di cui ha dato lettura l'onorevole deputato Sulis all'articolo 64 è testuale. Io non faccio l'apologia di quella disposizione...

SULIS. E qui sta il male.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Il Governo non poteva di propria sua autorità modificare la disposizione penale. Questo è evidente. Egli potrà modificare una disposizione amministrativa; poteva concentrare in una sola amministrazione le attribuzioni che si trovavano divise fra le due amministrazioni diverse, e lo fece. Ora, perchè nelle stesse regie patenti si trovavano delle disposizioni che avevano un'indole puramente amministrativa, e delle altre disposizioni che avevano un'indole legislativa, doveva il Ministero astenersi dal compiere questa riforma, e doveva venire alla Camera a presentare un progetto di legge, che in parte sarebbe stato estraneo alle sue attribuzioni? Se tutte le parti puramente regolamentari dovessero formare oggetto di legge, il Parlamento non avrebbe tempo per disimpegnare i suoi affari; e se io avessi dovuto aspettare che questo regolamento, che non mi ricordo bene di quanti articoli consti, ma certo di più di 400, fosse stato votato dal Parlamento, sicuramente l'amministrazione delle selve di Sardegna sarebbe rimasta nello *statu quo* per molti anni, ed io non avrei potuto iniziare quella riforma che sta a cuore all'onorevole deputato Michelini. Io credo quindi che invece di avere agito con leggerezza abbia proceduto con sufficiente penetrazione, poichè, ripeto, è fin dall'anno scorso che io ho meditato questa riforma, e non ho potuto mandarla ad effetto immediatamente; ma prima di mandarla ad effetto ho chiamato in Torino il conservatore, che era a Cagliari, uomo molto perito; e dietro le nozioni da lui somministrate al Ministero, una Commissione composta delle persone che ho creduto le più capaci, ha formulato questo nuovo regolamento, il quale, per ciò che riflette la parte legislativa, non ha fatto che riprodurre le disposizioni esistenti.

Io dichiaro che molte di queste disposizioni dovrebbero essere riformate, e se il Parlamento non avesse da votare e leggi organiche e leggi di riforme, ed avesse tempo per questioni che relativamente a quelle che ho accennate si possono dire secondarie, annuirei al desiderio dell'onorevole deputato Sulis, venendo a proporre la riforma di molte disposizioni della legislazione delle selve in Sardegna, e farei di più, proporrei una riforma generale.

Diffatti non è solo la legislazione forestale della Sardegna che abbia bisogno di riforme, ma anche quella della terraferma. Essa è molto imperfetta, e quest'imperfezione è stata riconosciuta da tutti e dal Governo in particolare, poichè esso aveva già fatto compilare un nuovo Codice forestale che doveva applicarsi tanto alla Sardegna che alla terraferma. Ma io domando se nelle attuali circostanze, se con tanti progetti di leggi urgenti e di somma importanza, la Camera potrebbe avere tempo per la discussione di un Codice forestale, il quale per lo meno sarà composto di 400 o 500 articoli.

Io conosco, ripeto, l'imperfezione del Codice forestale tanto in Sardegna che in terraferma, e prometto che quando avremo disimpegnati i maggiori affari, quando avremo fatte tutte quelle riforme a cui la Camera attende, sarò sollecito, se pure allora sarò ancora ministro, di presentare un progetto di riforma completa del medesimo.

SULIS. Le osservazioni fatte dall'onorevole signor ministro non mi pare che corrispondano agli appunti che io gli feci, giacchè io non mi fermai ad accagionarlo per avere sostituiti tre ispettori ad uno solo, il quale certamente non bastava.

Io ho posto un dilemma e gli ho detto, che giacchè aveva variato molti articoli del regolamento del 1844, io non vedevo il perchè avesse lasciato sussistere varii altri articoli che veramente sono del tutto ingiusti. Egli mi disse che gli articoli, di cui io mi lagnava come non fossero cancellati, erano d'indole legislativa; ma io faccio avvertire al signor ministro che non posso persuadermi del come in una legge vi siano alcune parti appartenenti all'ordine dei regolamenti, e viceversa del come in un regolamento vi siano parti del tutto legislative.

Del resto ciò che è più grave, e che gli faccio osservare, si è del come per effetto degli articoli 45 e 54 di questo regolamento, copiati dal regolamento primitivo del 1844, si voglia derogare all'articolo 264, della legge comunale: ma dal momento in cui abbiamo la legge comunale del 1848, mi pare che l'articolo da me ora citato non possa più sussistere.

Il ministro dice che era disposto, come lo è tuttavia, di presentare al Parlamento una legge organica sulla manutenzione dei boschi e selve; ma soggiunge poi, che siffatta legge dovendosi comporre di molti articoli, e dovendosi ora il Parlamento occupare di molte altre leggi più urgenti, difficilmente si potrebbe presentare e discutere.

Osserverò al signor ministro che ciò che desidero si è, che per mezzo di una legge, presentata al Parlamento almeno nella ventura Sessione, si vengano se non altro a togliere quei tali articoli che egli chiama d'indole legislativa; questa operazione non richiederà molto tempo, giacchè basterà formolare una legge di soli tre articoli, dicendo che tale o tale altra parte del regolamento, novembre or varcato, non sarà più applicata. In questo modo avremo tolto dalla nostra legislazione quest'articolo 54, per cui si condanna un intero comune ad essere privo del diritto e uso dei boschi pechè uno de'suoi terrazzani avrà commesso qualche contravvenzione.

L'urgenza di provvedere a questo inconveniente mi pare così chiara, che io non posso allontanarmi dall'ordine del giorno da me proposto, il quale può facilmente recarsi ad atto ove il Ministero si decida, del che io vivamente lo prego, a presentare prontamente al Parlamento tre o quattro articoli nei quali si abroghino gli articoli da me accennati di quel regolamento.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Devo dare una spiegazione sopra un punto, al quale non aveva ancora risposto, quello, cioè, relativo all'articolo 64, che stabilisce che i comuni non potranno procedere alla vendita dei loro boschi, senza prima avere comunicato i loro capitoli di appalto all'amministrazione forestale, la quale potrà fare ad essi delle aggiunte.

L'onorevole Sulis dice questa disposizione essere contraria alla legge comunale del 1848. Io credo che in questo egli vada errato, perchè quella disposizione è in vigore anche nella terraferma, e tutti quelli che sono pratici dell'amministrazione forestale del continente, sanno che neanche al giorno d'oggi i comuni possono procedere all'alienazione dei loro boschi senza l'osservanza di quelle discipline che sono state imposte alla Sardegna dal regio brevetto del 1844, e mantenute, perchè d'indole legislativa, dal nuovo regolamento.

La questione in sè è gravissima. Alcuni vorrebbero che si lasciasse ai comuni una libertà assoluta per ciò che riflette i loro boschi, altri invece lamentano i danni che dalla troppa libertà loro accordata derivano. Io credo che sopra questo punto non sarebbe ora opportuno aprire la discussione, poichè, ripeto, le opinioni degli uomini più competenti si mostrano molto divergenti.

Quello che io aveva a cuore di dimostrare si è che la disposizione che si è mantenuta nel nuovo regolamento è tuttora in vigore in terraferma, e non è stata, ripeto, abolita dalla legge sui comuni; se non lo era per la terraferma, non poteva esserlo egualmente per la Sardegna.

Quindi la Sardegna si trovava avere pari trattamento, sotto questo aspetto, a quello del continente.

Il fare poi una riforma parziale del nostro Codice forestale, io credo in verità che porterebbe molti inconvenienti. Riconosco bensì che ci vuole una riforma, ma è necessaria una riforma radicale, e se noi andassimo a rappezzare questo sistema legislativo, temo che arriveremmo a formare un nuovo sistema che avrebbe gl'inconvenienti dell'antico, senza i vantaggi del nuovo.

Io credo quindi che sia meglio di rimandare ad epoca più calma, in cui si abbia più agio, mentre io lo desidero, quanto lo possa desiderare il deputato Sulis.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno del deputato Sulis è così concepito. (*Vedi sopra*)

DI REVEL. Prego il signor presidente di riconoscere se la Camera è in numero.

(*Il presidente verifica.*)

La Camera non è in numero, si farà l'appello nominale.

Una voce a destra. Si cerchi in biblioteca.

Altre voci. Si mandi vedere al Senato.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale, frattanto si manderà in biblioteca. Presentemente non siamo che in 93.

(*Dall'appello nominale risultano assenti i seguenti deputati*):

Asproni — Barbier — Barbavara — Benso Gaspare — Benso Giacomo — Berghini — Bersani — Bertolini — Biancheri — Bianchi Pietro — Boyl — Blonay — Bollasco — Bollo — Brofferio — Bronzini — Brunier — Cagnardi — Cambieri — Campana — Carquet — Carta — Cavalli — Chaperon — Chenal — Chiò — Cornero — Corsi — Dabormida — Daziani — Decandia — Decastro — Demartinel — Durando — Fara Forni — Favrat — Ferraccia — Fois — Galli — Gandolfi — Garda — Garibaldi — Gastinelli — Gianoglio — Grixoni — Incisa — Jaillet — Jacquemoud — Jacquier — Justin — La Marmora — Lanza — Leotardi — Louaraz — Malinverni — Marongiu — Marco — Martinel — Mellana — Menabrea — Mongellaz — Nieddu — Oliveri — Paleocapa — Palluel — Pernigotti — Pescatore — Petitti — Pissard — Ravina — Riccardi — Roberti — Rocci — Roverizio — Rulfi — Reyre — Salmour — Sanguinetti — Sauli Damiano — Serra — Serpi — Simonetta — Solaroli — Spinola — Tuveri — Valerio Gioacchino — Viora.

(*Verso il fine dell'appello nominale, entrano nella sala alcuni deputati, per cui la Camera si trova in numero.*)

La Camera essendo ora in numero, rileggo l'ordine del giorno del deputato Sulis (*Vedi sopra*), e lo pongo ai voti.

(*La Camera rigetta.*)

Pongo ai voti la categoria 12, *Spese diverse per boschi*, portata in bilancio dal Governo in lire 7300, ridotta dalla Commissione a lire 6500.

(*La Camera approva.*)

Categoria 13, *Miniere e cave*, portata dal Governo e mantenuta dalla Commissione nella somma di lire 27,250.

(*La Camera approva.*)

Categoria 14, *Spese diverse per le miniere (Personale)*, portata dal Governo in lire 108,421 50, ridotta dalla Commissione a lire 88,421 50.

(*La Camera approva.*)

Categoria 15, Gabinetto mineralogico, portata dal Governo, e mantenuta dalla Commissione in lire 1000.

(La Camera approva.)

Categoria 16, Pesi e misure, portata dal Governo in lire 78,500, mantenuta nella stessa somma dalla Commissione.

MICHELINI. Credo inutile per quest'amministrazione un ufficio centrale. Vi sono delle amministrazioni molto più importanti le quali non hanno uno speciale ufficio centrale; così non lo ha l'amministrazione di cui si è parlato testè, quella dei boschi e delle foreste.

Secondo me gl'intendenti devono servire di nesso fra ogni specie di amministrazione provinciale ed il Ministero: ad essi tocca sorvegliare gl'impiegati delle miniere, dei boschi, dei pesi e delle misure, ed in generale ogni sorta d'impiegati che trovinsi nelle provincie.

Faccio quest'osservazione, affinché nel bilancio avvenire si sopprima questa spesa.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. L'onorevole deputato Michelini vorrebbe che l'amministrazione centrale dei pesi e misure fosse soppressa. Questo è impossibile. Si può riunire ad un altro ufficio, ma non si può sopprimere, perchè i verificatori delle provincie debbono avere un ufficio al quale far capo per tutte le occorrenze di questo servizio. Ci deve essere un ufficio per sorvegliare queste verifiche.

D'altronde all'onorevole deputato Michelini darò una notizia che lo consolerà, che cioè quest'ufficio costa quasi niente, poichè l'ispettore dei pesi e misure copre gratuitamente un tale impiego riunendo egli la qualità d'ispettore delle miniere.

Il deputato Michelini che dice per i boschi e selve non vi è un ufficio centrale; ma egli è in errore. V'è l'azienda dell'Interno, che è l'ufficio centrale, che amministra i boschi e le selve, e vi è anzi una divisione speciale che è incaricata di questa direzione. Non dico però con questo che non si possa riunire opportunamente l'ufficio d'amministrazione centrale dei pesi e misure con qualche altro ufficio. Nella riorganizzazione centrale dell'amministrazione centrale si vedrà a qual ufficio possa esso essere più utilmente riunito.

ELENA, relatore. Aggiungerò che l'ufficio d'amministrazione centrale si può dire che non esiste, giacchè il direttore generale dei pesi e misure è quello che altresì copre il posto d'ispettore capo delle miniere; per cui non resterebbe che un segretario ed un allievo verificatore con una spesa minima. Perciò, ripeto, non si può sopprimere ciò che non esiste.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI. La sorveglianza sugli impiegati dell'amministrazione dei pesi e misure non mancherebbe secondo il mio sistema; essa sarebbe esercitata dai rispettivi intendenti. Io credo che questa sia una semplificazione. Sarebbe una sorveglianza locale molto più efficace per avventura che quella centrale.

Io non ignorava che uno dei nostri benemeriti colleghi comprendo i due impieghi d'ispettore delle miniere e di capo dell'amministrazione delle misure non riceve tuttavia che un solo stipendio; ma siccome l'amministrazione delle miniere sta per essere ridotta di molto, così io credo che allora si dovrà anche sopprimere l'amministrazione centrale delle miniere, e per tal guisa scomparirebbero entrambe queste amministrazioni centrali, che io credo inutili assolutamente. D'altronde se si separassero quei due impieghi, bisognerebbe dare due stipendi.

PRESIDENTE. Il deputato Despine ha la parola.

DESPINE. L'honorable député Michelini vient de parler de l'administration centrale des mines. J'ai l'honneur de lui faire observer que cette administration n'existe pas. C'est l'administration de l'intérieur qui a le service des mines dans ses attributions. Il y a un inspecteur des mines comme il y a des inspecteurs pour plusieurs autres services.

Si la Chambre croit que cette inspection est inutile, elle est maîtresse de la supprimer. Mais je ne suppose pas qu'elle veuille en venir à une semblable détermination.

Maintenant il est vrai que l'inspecteur des mines est encore chargé de l'inspection supérieure des poids et mesures, et que pour remplir cette charge il doit avoir un secrétaire et un élève vérificateur. Ce personnel est très-restreint, il deviendrait sans doute plus considérable, si le service dépendait d'une autre administration; car comme l'a très-bien fait observer monsieur le ministre de la marine, de l'agriculture et du commerce, l'inspecteur supérieur des poids et mesures ne reçoit pas un sou pour remplir les fonctions qui en dépendent. Le travail de ce bureau s'est même aujourd'hui tellement augmenté, que l'inspecteur ne pourrait y suffire sans la collaboration active de l'ingénieur des mines de l'arrondissement, monsieur le chevalier Motta, qui le supplée et lui prête continuellement son assistance.

PRESIDENTE. Siccome non si fece alcuna proposizione, così io pongo ai voti la categoria 16, come venne portata in bilancio dal Ministero e mantenuta dalla Commissione in lire 78,500.

(La Camera approva.)

Categoria 17, Pesi e misure (Spese d'ufficio), portata dal Ministero e mantenuta dalla Commissione in lire 43,040.

(La Camera approva.)

Categoria 18, Pesi e misure (Spese per il materiale), portata dal Ministero e mantenuta dalla Commissione in lire 6000.

(La Camera approva.)

Categoria 19, Statistica.

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MELLANA. Ho chiesto la parola per invitare il signor ministro a dire qualche cosa sopra questa categoria *Statistica* portata in lire 40,000.

Voci. 15,000 non 40,000.

MELLANA. Dico 40,000, di cui 15,000 nelle spese ordinarie, 25,000 nelle straordinarie. Eccito adunque il ministro a fornire spiegazioni su questo punto onde dare una soddisfazione al paese. La cifra è grande, ed i lavori di statistica sono tenui.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. L'onorevole deputato Mellana trova straordinario, come essendo stanziati lire 40,000 per la statistica, escano alla luce così pochi lavori. Io gli farò osservare che i lavori di statistica costano assai tanto per le ricerche, che per la stampa. Al dicastero d'agricoltura e commercio v'esiste una divisione di statistica, v'è poi una Commissione superiore di statistica, la quale soprintende e dirige tutti i lavori di questa divisione.

Sicuramente non si è fatto moltissimo, non si è fatto quanto negli altri paesi, ma si è speso anche molto meno. Se l'onorevole deputato vuole esaminare i bilanci della Francia, del Belgio, dell'Inghilterra, vedrà quali somme maggiori sieno quivi spese per ciò.

Quanto a noi, nell'anno attuale si è stampato una statistica della navigazione la quale fu distribuita a tutti i deputati, ed è un lavoro assai pregevole, perchè porge molti e pre-

ziosi lumi sopra tutti i particolari del nostro commercio marittimo. Si è stampato un volume di statistica medica, e finalmente sta per essere dato alla luce il censimento del 1848. Questi tre lavori bastano da se soli ad assorbire il fondo portato in bilancio, giacchè la stampa delle statistiche, lo ripeto, è molto costosa, essendo noto a tutti, che costa molto più lo stampare quadri composti di cifre che le opere ordinarie. Se il paese non fosse in tante strettezze, io gli proporrei di riformare l'amministrazione cui è commesso l'ufficio di raccogliere dati statistici, di ampliarla, e darle maggiori fondi giacchè qui accade ciò che avviene in molte altre circostanze, che i lavori fatti gratuitamente si fanno anche con qualche negligenza. È impossibile che i lavori di statistica, i quali non allettano, ed esigono molta pazienza, si facciano per semplice amore del pubblico bene. In conseguenza senza avere fondi con cui corrispondere le persone incaricate di raccogliere questi dati, è molto difficile che vengano raccolti in modo esatto. Per conseguenza io credo che per ora non si può sperare molto di più in questo ramo. Quando saremo in circostanze migliori, spenderemo di più ed avremo anche risultati maggiori.

CHIARLE. Le statistiche sono un'ottima cosa, ma quando sono ben fatte; il modo con cui si raccolgono al giorno d'oggi le rende così inesatte ed imperfette, che non possono essere di nessuna utilità per la scienza; poichè, come osservava benissimo il signor ministro delle finanze, le notizie che si amministrano gratuitamente dai comuni, talvolta con molta precipitazione in seguito agli ordini degli intendenti o degli incaricati provinciali delle Giunte superiori sono inesattissime. Per lo più le notizie statistiche sono fatte a capriccio e senza nessun dato positivo; ed ebbi opportunità di conoscere come le notizie trasmesse agli intendenti non avessero verun fondamento di verità.

Per continuare a raccogliere notizie statistiche in questo modo, io dico, è meglio tralasciarle affatto ed eliminare la relativa spesa del bilancio, avvegnachè non possono che indurre in errore coloro che vi facessero fondamento per dedurre conseguenze scientifiche.

Si riformi l'amministrazione, e le Commissioni che sono incaricate di raccogliere queste statistiche, e si cerchi il modo di ottenerle celeri per quanto è possibile e conformi alla verità, sottostando anche ad un maggiore dispendio, ovvero si rinunzi a stanziare nel bilancio una somma che si può dire al giorno d'oggi affatto spreca.

MICHELINI. Non volendo protrarre maggiormente la votazione di quest'articolo, io mi limito ad un unico eccitamento, ed è di pregare il ministro di arrecare minor lusso nelle pubblicazioni dei volumi riguardanti la statistica, affinché questi si possano maggiormente diffondere nelle popolazioni.

È giusto che le spese di queste statistiche facendosi col pubblico denaro, esse tornino utili al pubblico, cioè che tali libri siano accessibili alla maggior parte dei cittadini; a ciò si oppone l'alto prezzo cagionato dal lusso con cui sono stampati. Seguitando questo consiglio si otterrà da una parte maggiore economia pel Governo, dall'altra maggiore utilità pel pubblico.

MELLANA. Il signor ministro diceva: per le somme che date, abbastanza io lavoro in statistica. (Si ride) Ma questa non sarebbe una ragione che scuserebbe il signor ministro. Io credo che egli debbe domandare quanto stima necessario, perchè le cose siano fatte a dovere, in modo consentaneo ai bisogni del paese, ma non venirci a dire « per quello che spendete ve ne diamo » (ilarità); perchè vi sono lavori, i

quali, ben fatti, possono giovare, e, se mal fatti, valgono a nulla, peggio che nulla, sono perniciosi.

Io non so intendere come mi si dica: si è fatta una statistica sanitaria, io voglio credere che codesta Giunta si estenderà allo studio degli altri rami della statistica, perchè non vi saranno nel suo seno soltanto dei medici. Tutti gli altri lavori quindi resterebbero inutili, se non si possono pubblicare.

Aggiungo poi che in quanto alla grave spesa che si dice della stampa, quando le statistiche fossero fatte a dovere, massime per quei dati che più interessano le popolazioni, si troverebbe molto facilmente modo di sopperire alle spese della stampa colle copie che si venderebbero, e tanto più facilmente, che tuttodì si sente e nelle discussioni municipali, e nelle divisionali, e nelle parlamentari, si sente, dico, lamentare, come in tutto lo Stato, la assoluta deficienza di statistiche.

Le spese di stampa sarebbero subito coperte, massime se le statistiche non fossero fatte con lusso, come osservò l'onorevole deputato Michelini. Quindi io conchiudo dicendo, che desidero che il signor ministro pel prossimo bilancio domandi quanto crede necessario per adempiere convenientemente a questo bisogno: che per adempiervi in modo inutile, io penso meglio sarebbe non istanziare più delle somme.

PRESIDENTE. Non fa alcuna proposizione?

Voci. No! no!

ELENA, relatore. Il ministro riceve istanze da tutte le parti onde fornisca schiarimenti intorno alla scarsità dei lavori della Commissione superiore di statistica.

Io aggiungo a ciò che si è detto, che si sono stanziati dei fondi per le stampe negli anni 1849, 1850 e 1851, i quali fondi non furono spesi per intero, anzi appena per la metà all'incirca.

Inoltre vi sono parecchie opere già preparate: vi è la statistica dei prodotti territoriali, quella degli elettori politici, quella del consumo delle carni ed altre. Queste scritture non sono date alla stampa per la ragione accennata dal signor ministro nell'anno scorso, vale a dire, a cagion del contratto colla stamperia Reale, il quale le dà il privilegio per venticinque anni, e di cui pochi sono ancora trascorsi. Ora, se vi sono denari stanziati e lavori preparati, perchè non si soddisfa al desiderio generale di stampare ciò che vi è in pronto, obbligando la stamperia Reale a stampare, ovvero rivolgendosi ad altre stamperie, qualora questa non voglia o non possa farlo?

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Debbo fornire alcuni schiarimenti intorno a questo contratto di cui faceva cenno il deputato Elena.

Simile contratto, per ciò che riflette la statistica, ben lungi di essere oneroso al Governo, è oneroso alla stamperia Reale, come ho già accennato nell'anno scorso. Esso venne fatto in un tempo in cui non si pensava molto alle opere di statistica; e si è convenuto per un tanto per foglio di stampa, qualunque sia il numero delle lettere che il foglio stesso racchiude. Tanto si paga un registro di cui vi sia l'intestazione di sole quattro linee quanto un foglio di statistica che racchiuda cento mila lettere.

Quindi, per tutto ciò che è stampa dei registri, il conto è larghissimo per la stamperia Reale, per tutto quello che è stampa di atti minuti e specialmente di statistica, è un contratto per essa piuttosto rovinoso, e per contro vantaggioso per il Ministero.

Un'opera di statistica stampata dalla stamperia Reale costa la metà, e fors'anche il terzo di quello che costerebbe se

fosse stampata da altra tipografia. Siccome poi la stamperia Reale ci perde molto, non si sollecita molto a stampare lavori statistici.

Voci a sinistra. La obblighi.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Il Ministero non ha mezzi di obbligarla a far più sollecitamente, poichè nel contratto non è detto: la stamperia Reale dovrà stampare tanti fogli in tanti giorni. La stamperia Reale tiene nel suo laboratorio ottimi operai, ma ci dice: d'operai io non ho che questi. Li metto a vostra disposizione per stampare le opere di statistica, per l'effettuazione della qual cosa si richiederebbe una mano d'opera quadruplice, o quintuplice di quella che attualmente trovasi presso la stamperia Reale.

Se continua con siffatte condizioni di cose, sarà forza ricorrere all'opera di un altro tipografo per la stampa di una parte di dette opere; ma in buona fede, se si andasse avanti ai tribunali, non credo che verrebbe la tipografia condannata alla stampa (non ho presente precisamente la cifra) per una somma la quale non rappresenta che il terzo od il quarto del suo valore.

ELENA, relatore. Se la stamperia Reale trova gravoso di stampare opere di statistica, per le ragioni dette dal signor ministro, essa ha non lieve compenso nella stampa dei libri che non sono di statistica; ora se la stamperia Reale trova ragioni per non stampare libri di tal natura, il Governo, a sua volta, potrebbe valersi di questa circostanza, e dirle: ed io non vi darò da stampare tutti gli altri libri su cui traete un largo guadagno, come tutti gli atti del Governo, e libri scolastici. Il Governo può perciò costringere la stamperia Reale a stampare le cose statistiche al più presto, altrimenti sciogliere il contratto. Per questi motivi prego il signor ministro ad occuparsene, onde porre un fine a questo inconveniente.

PRESIDENTE. Non essendo fatta alcuna specifica proposta, pongo ai voti questa categoria 19, *Statistica*, portata dal Ministero, e mantenuta dalla Commissione in lire 15 mila.

(La Camera approva.)

Categoria 20, *Casuali*, portata dal Governo in lire 12 mila, e mantenuta nella stessa somma dalla Commissione.

PARTE II — Spese straordinarie — Categoria 21, *Allievi sardi alle scuole di veterinaria, agricoltura e forestale*, portata dal Governo in lire 5000, e mantenuta dalla Commissione nella stessa somma.

Categoria 22, *Miniere e marmi*, portata dal Governo e mantenuta dalla Commissione nella somma di lire 5000.

Categoria 23, *Statistica*, portata dal Governo e mantenuta dalla Commissione nella somma di lire 25,000.

(La Camera approva.)

Categoria 24, *Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione* (sospesa secondo la proposta della Commissione).
(La Camera approva.)

Categoria 25, *Trasporto e stabilimento delle scuole di veterinaria, agricoltura e forestale*, portata dal Governo in lire 30,000, e mantenuta dalla Commissione nella stessa somma.

(La Camera approva.)

Categoria 26, *Assegnamenti di aspettativa*, portata dal Governo in lire 10,100, e ridotta dalla Commissione a lire 8600.

ELENA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

ELENA, relatore. Non ho chiesto la parola sulla categoria 24 per non interrompere, ma debbo dire che la misura di

sospensione adottata per quella categoria, non la fu per ragioni speciali a quegli assegnamenti, ma per una ragione generale per tutti i bilanci.

Quanto alla categoria 26, su cui la Commissione propone una diminuzione di lire 1500, debbo dichiarare che mentre la Commissione mantiene quella riduzione, tuttavia occorre rettificare quanto di meno esatto vi è nella relazione, che cioè sia la Camera che abbia tutto l'assegnamento di lire 5000 che godeva il direttore della Venaria.

La Commissione del bilancio degli esteri del 1850 faceva bensì una riduzione sulla categoria seconda *Pensioni e maggiori assegnamenti*, ma non specificava che si dovesse precisamente togliere tutto quell'assegnamento di lire 5000. Ma è positivo che il ministro degli esteri, in quell'occasione, scriveva al titolare, che l'assegnamento sarebbe deperato dal bilancio del suo dicastero, e che si rivolgesse invece al Ministero degli interni, presso il quale aveva prestati più lunghi servizi.

Il Ministero degli interni dal suo canto lo rinviò al Ministero del commercio. La Commissione che esaminava i trattamenti d'aspettativa, che vengono assegnati ai già professori della scuola agraria e veterinaria, notava che questo stanziamento era fuori di luogo, per cui manteneva tutti gli altri assegnamenti di aspettativa, ed eliminava solo le 1500 in quanto provenivano dal trattamento; ma però non intendeva di emettere la sua opinione, che il titolare non avesse alcun dritto a questo maggiore assegnamento; essa intendeva solo di dire, che lo eliminava da questo bilancio, perchè fuori di luogo, ma non intendeva di dire che non avesse qualche maggiore diritto di quello che gli si riconosceva, giacchè se così si facesse, ne risulterebbe che un impiegato, il quale ascese ad un posto assai elevato, cioè primo ufficiale degli esteri, adesso messo in aspettativa avrebbe un trattamento eguale a quello di un capo di divisione messo in aspettativa. Laonde sostenendo io questa riduzione, dichiaro che l'amministrazione potrà provvedere altrimenti.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. L'onorevole relatore della Commissione ha riconosciuto che il caso in discorso era meritevole di speciale riguardo. Difatti la persona che fu posta in aspettativa in seguito alla soppressione dell'istituto della Venaria, si può dire che era già messa in mezza aspettativa; aveva prima di ricevere quella destinazione un impiego molto più elevato, e riceveva un corrispettivo assai maggiore; riceveva lo stipendio di primo ufficiale in lire 10,000 all'anno. Quando fu surrogato al posto di primo ufficiale, per il che rimaneva in certo modo in aspettativa, gli si diede questa destinazione, nella quale veramente non impiegava tutto il suo tempo, e la quale non si poteva dire essere un impiego adattato al suo rango. Ora questa persona si trova in aspettativa dell'aspettativa. Il suo stipendio fu prima ridotto dalle lire 10,000 alle 7500, poi dalle 7500 alle 4500, ed ora si vorrebbe ridurre a lire 2750.

Veramente questo mi pare un trattamento soverchiamente severo, e sicuramente non meritato dalla persona di cui discorriamo.

Io credo quindi che la ragione di equità vorrebbe che fosse mantenuta la cifra proposta dal Ministero, nè io saprei come aderire alle conclusioni dell'onorevole relatore, il quale riconoscendo la giustizia di questa mia proposizione vorrebbe che la Camera mantenesse la proposizione della Commissione, e che il Governo provvedesse altrimenti.

Come potrebbe invero il Governo provvedere altrimenti, se con col domandare un maggiore assegnamento? Ma la Ca-

mera ha espresso il desiderio di vedere scomparire il più presto possibile questi maggiori assegnamenti, e vorremo noi risuscitarli dopo averli condannati? Questo non mi pare razionale.

Le ragioni addotte dall'onorevole relatore mi pare possano persuadere che la Camera, votando la somma di lire 3750 pel trattamento di aspettativa dell'antico direttore della scuola della Venaria, non si scosta dalle regole dei trattamenti di aspettativa, poichè si tratta di un impiegato, il quale pel suo rango avrebbe dovuto coprire un impiego molto maggiore e percepire uno stipendio anche maggiore, e che non è retribuito che con un tenue assegnamento, perchè avendo lasciato l'impiego si trovava già in aspettativa.

Io credo quindi che la Camera vorrà mantenere la cifra portata in bilancio dal Ministero, nella somma di lire 3700.

DESPINE. Je viens appuyer la proposition faite par monsieur le ministre des finances de maintenir l'allocation désignée par le Gouvernement en faveur du titulaire dont il s'agit. Ce titulaire avait droit à un traitement de 4500 francs comme chef de division en 1847.

S'il eut été mis alors en *aspettativa*, il se serait trouvé dans la condition où l'on veut le mettre aujourd'hui. Il fut en 1848 nommé premier officier au Ministère de l'intérieur avec le traitement de 7500 francs, puis il passa en la même qualité aux affaires étrangères avec 10,000 francs.

En 1849, lorsqu'il cessa ses fonctions de premier officier, il reçut d'abord une allocation annuelle de 3000 francs, et quelques jours après il fut nommé directeur de la Vénérie avec 4500 francs de traitement; mais dans son dernier décret de nomination, il y fut formellement indiqué que c'était outre la première allocation de 3000 francs. Ainsi son traitement réel était de 7500 francs, et c'est sur cette somme que doit être basé son traitement d'expectative. La proposition de 3750 francs faite par monsieur le ministre doit donc être maintenue.

IOSTI. Ben dicea il signor ministro essere questo un caso speciale, per cui un individuo, il quale in aspettativa ha prestato utilmente la sua opera in un'altra occupazione, venga colpito da una misura eccezionale. Ma il rimedio suggerito dal signor ministro per riparare a questa singolare ingiustizia a danno di un distinto impiegato, quello cioè di sostenere la cifra d'aspettativa a titolo di direttore cessato della scuola veterinaria, mi sembra condurre ad un altro inconveniente, che cioè non veniamo a sanzionare il dritto d'aspettativa di un impiego che forse non esisterà mai più, e quando abbia ad esistere, non certo doversi paraggiare così per incidente al grado di primo ufficiale di Ministero. Mi sembra che sarebbe molto meglio rimettere quella persona nel suo antico stato e diritto, considerarlo cioè come primo ufficiale degli esteri in aspettativa; in questo modo, se non isbaglio, verrà a toccargli una somma maggiore di quella ora a lui attribuita. Si faccia poi una categoria speciale, o si ritorni a carico del bilancio degli esteri, ciò poco monta, ma intanto noi avremo tolta quell'ingiustizia; perchè è bensì vero che avendo passato da un dicastero all'altro parrebbe avere egli perduti i suoi diritti presso il primo dicastero, ma siccome ora verrebbe ad essere indebitamente sacrificato, precisamente in grazia di questa sua compiacenza a prestare al Governo l'opera sua in quella qualsiasi posizione che amò destinarlo, giustizia vuole che egli sia rimesso al posto che occupava l'ultimo momento, e gli sia dato lo stipendio d'aspettativa, che gli competeva quando era nell'ultimo impiego. Insisto dunque perchè questa persona sia rimessa nella sua regolare situazione.

BELLONO. Io appoggio la proposta dell'onorevole deputato Iosti, e parmi sia così agevole di mostrare com'essa sia suffragata da più manifesti motivi di equità.

In sostanza se quest'impiegato, il quale aveva il grado di capo di divisione, non avesse ricevuto una promozione, egli si troverebbe in oggi nella condizione dei capi di divisione in attività.

Ora domando se l'equità possa consentire che per conseguenza di una onorifica promozione che ebbe, esso venga a trovarsi in condizione peggiore. Fatto è che al punto in cui egli lasciò il posto di capo di divisione fu promosso a grado maggiore; fatto è che egli continuò il suo servizio attivo nella qualità di primo ufficiale; fatto è che quando cessò da questa qualità, per ragione di economia, si è creduto conveniente che a vece di attribuirgli l'intero stipendio di aspettativa a cui avrebbe avuto diritto come primo ufficiale, gli venisse ridotto questo assegnamento, e d'altra parte lo Stato profitasse ancora del suo ulteriore servizio attivo, collocandolo in un impiego di minor grado; ma avendo egli in tal modo continuato a prestare opera attiva in quel posto che gli designava il Governo, non può in oggi trovarsi costituito in condizione peggiore di quella in cui si trovava al giorno in cui cessò di coprire la qualità di primo ufficiale.

Per queste considerazioni io credo che nel fissare l'assegnamento che gli è dovuto, non possa prendersi altra base, franne quella indicata nella proposta dell'onorevole deputato Iosti.

MICHELINI. Associandomi alla proposta fatta dal deputato Iosti, ed appoggiato dal deputato Bellono, afferro quest'opportunità per fare un'osservazione più generale, ed è che molti sono gl'impiegati che godono dei trattamenti di aspettativa, e per altra parte il Governo ad ogni tratto concede impieghi a persone che mai non ne ebbero.

Eppure molto meglio si provvederebbe, e alle finanze che trovano in quel cattivo stato che tutti sappiano, e all'interesse di quei tali che godono dell'aspettativa, preferendoli nella collazione degl'impieghi.

Se io non rifuggissi dal pronunciare nomi propri in questo recinto, potrei indicare alcuni di quegli impiegati ai quali accennava, ma all'orecchio dei signori ministri non avrei difficoltà di farlo.

PRESIDENTE. Sono due le proposizioni: c'è il ministro che vorrebbe mantenuto il trattenimento in lire 5250, il signor Iosti invece propone che:

« Riservandosi la Camera a provvedere al direttore delle scuole di veterinaria alla Venaria quando si discuterà il bilancio degli affari esteri, passa all'ordine del giorno. »

ELENA, relatore. Mi pare che non vi sia luogo ad un aggiornamento, siccome proporrebbe l'ordine del giorno proposto dal signor Iosti; tutti conoscono la giustezza dell'istanza fatta a vantaggio del direttore della scuola di veterinaria, e per semplificare la cosa, ed evitare gl'inconvenienti accennati dal signor ministro, dirò, non come relatore, che si potrebbe mettere la cifra proposta dal signor ministro, il quale sarebbe invitato a provvedere in avvenire. Così la cosa è assai più spiccia, senza venire ad un aggiornamento ed a complicazioni ulteriori.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Iosti.

Voci. La ritira.

CHIARLE. Ci sarebbe un modo più conveniente. Votare la somma, e mandarla ad inscrivere sul bilancio degli esteri. (No! no!)

IOSTI. Io non esito a ritirare la mia mozione, dietro la

proposta del signor Elena; ma perchè desidero che non sia pregiudicata la condizione della persona onde si è fin qui discorso, chiedo prima per ischiarimento al signor ministro se in aspettativa come primo ufficiale degli affari esteri quella persona medesima non avrebbe diritto ad un maggiore assegnamento.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Non avrebbe che la metà di lire 7500, cioè 3750, che è appunto la somma proposta dal Ministero.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il mantenimento di questo trattenimento di lire 3750.

(È approvato.)

Metto ai voti la categoria 26 secondo che veniva proposta dal Ministero nella somma di lire 10,100.

(È approvata.)

Categoria 27, Sussidio agli operai minatori della Savoia, portata dal Ministero, e mantenuta dalla Commissione in lire 20,000.

(La Camera approva.)

Categoria 28, Assegnamento all'istituto commerciale di Nizza, portata dal Ministero, e mantenuta dalla Commissione in lire 3500.

(La Camera approva.)

Metto ora ai voti la somma integrale portata da queste categorie, cioè in lire 471,181 50 per le spese ordinarie, e nella somma di lire 97,380 per le spese straordinarie.

(La Camera approva.)

La seduta è sciolta alle ore 5 e 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Relazione della petizione concernente la regia pinacoteca e relativa interpellanza del deputato Valerio Lorenzo;

2° Sviluppo del progetto di legge presentato dal deputato Sineo;

3° Discussione del bilancio passivo per l'anno 1852 del dicastero dell'istruzione pubblica.

TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Discussione sulla petizione relativa alla pinacoteca nazionale — Relazione della Commissione e istanze del deputato Valerio Lorenzo — Osservazioni del deputato Angius — Approvazione dell'ordine del giorno motivato del deputato Valerio Lorenzo — Discussione generale del bilancio passivo pel 1852 dell'istruzione pubblica — Esposizione fatta dal ministro dell'istruzione pubblica — Osservazioni dei deputati Mellana e Bastian — Richiami del deputato Polto, e suo ordine del giorno motivato — Parlano il ministro dell'istruzione pubblica ed i deputati Berti, Bertini e Demaria — Reiezione dell'ordine del giorno Polto, e chiusura della discussione generale — Approvazione delle categorie 1 e 2 — Proposizioni dei deputati Angius, Michelini e Mellana sulla categoria 3 — Reiezione delle medesime, e approvazione della categoria — Proposizione soppressiva del deputato Angius sulla categoria 4 — Osservazioni dei deputati Berti e Mellana — Approvazione delle categorie 4, 5 e 6 — Istanze del deputato Elena sulla categoria 7, e approvazione delle categorie fino all'11 — Proposizioni dei deputati Michelini ed Angius sulla categoria 12 — Opposizioni del ministro suddetto — Schiarimenti dei deputati Demaria, relatore, Bon-Compagni e Cadorna — Mozione del deputato Polto — Approvazione delle categorie fino alla 18 — Opposizione del ministro suddetto sulla categoria 19 — Osservazioni dei deputati Demaria, Franchi, Bellono e Mellana — Soppressione della categoria suddetta, e approvazione della 20.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata.

AIRENTI, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

4054. Ghirardi Gabriele, di Diano Marina, provincia di Oneglia, settuagenario, già capitano marittimo, narrando d'aver infruttuosamente ricorso al Ministero di marina per essere ammesso a godere dei benefici degl'invalidi, chiede che in vista dell'avanzata sua età, e della sua miseria sia accordato l'implorato favore.

4055. Borni Gerolamo Ottavio lamenta il pessimo stato delle strade, e la mancanza di ponti in cui trovansi la ri-

viera ligure di ponente, e chiede provvedimenti in proposito.

4056. Lo stesso propone miglioramenti nel personale dei segretari di mandamento, ed inoltre suggerisce una tassa oltre quella fissata per tutti gl'impiegati su quei segretari il cui provento eccede lire 2000.

4057. Decisier Giovanni di Sevrier, antico soldato al servizio della Francia, supplica la Camera ad invitare il ministro della guerra a fargli corrispondere la sua pensione ch'egli già da lunga pezza reclamò all'appoggio dei voluti certificati.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)